




Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 0-2019 - SAGGI 5

ISSN 2724-2161

Stefano Vinci

BERNARDINO ALIMENA
ED EMANUELE CARNEVALE:
LA TERZA SCUOLA DI DIRITTO PENALE
ALLA RICERCA DI UN COMPROMESSO

BERNARDINO ALIMENA
AND EMANUELE CARNEVALE:
THE “THIRD SCHOOL” OF CRIMINAL LAW
IN SEARCH OF A COMPROMISE

Editoriale Scientifica

Stefano Vinci

BERNARDINO ALIMENA ED EMANUELE CARNEVALE:
LA TERZA SCUOLA DI DIRITTO PENALE
ALLA RICERCA DI UN COMPROMESSO¹

BERNARDINO ALIMENA AND EMANUELE CARNEVALE:
THE “THIRD SCHOOL” OF CRIMINAL LAW
IN SEARCH OF A COMPROMISE

Dal cozzo delle idee venne fuori naturalmente, ad accrescere la crisi della scienza penale, una così detta terza Scuola. La quale, sebbene composta di deterministi e di positivisti, non mancò di mantener vive alcune delle tradizioni razionali antiche.

Enrico Pessina²

Il saggio ricostruisce il pensiero dei giuristi italiani Bernardino Alimena ed Emanuele Carnevale che, alla fine del secolo XIX, proposero una terza scuola di diritto penale fondata su teorie che mediavano le posizioni antagoniste della scuola classica e della scuola positiva. In particolare, la nuova tendenza respingeva la dottrina lombrosiana del delinquente nato e manifestava forti aperture verso la sociologia criminale, in linea con le proposte di riforma del diritto penale provenienti soprattutto dalla scienza penalistica francese. Il dibattito scaturito all'indomani della pubblicazione del programma di questa nuova scuola risultò caratterizzato da una forte reazione dei positivisti e da numerosi consensi provenienti dai penalisti europei, i quali resero notorietà alle teorie di questi due giuristi, che ebbero eco anche in Russia ed in America latina.

The essay reconstructs the thought of the Italian jurists Bernardino Alimena and Emanuele Carnevale who, at the end of the 19th century, proposed a third criminal law school based on the theories that mediated the antagonis-

¹ Il presente articolo costituisce la versione italiana, riveduta ed ampliata, di un lavoro che sarà pubblicato in lingua inglese nell'ambito del progetto finanziato dal Groupe Européen de Recherche sur les Normativités (GERN) intitolato «L'influence de la révolte positiviste sur le droit pénal au tournant des XIXe et XXe siècles: un état de la discussion en Europe et en Amérique latine» coordinato dai professori Aniceto Masferrer (Universidad de Valencia) e Yves Cartuyvels (Université Saint-Louis, Bruxelles).

² E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente (1764-1890)*, Società editrice libraria, Milano 1906, p. 189.

tic positions of the classical school and the positive school. In particular, the new tendency rejected Lombroso's doctrine of the born criminal and showed a strong openness towards criminal sociology, in line with the propositions to reform the criminal law coming mainly from the French criminal science. The debate (that arose in the aftermath of the publication of the program of this new school) was characterized by a strong reaction of the positivists and numerous approvals from the European penalists. The last ones made famous the two jurists whose theories also echoed in Russia and Latin America.

Parole chiave: diritto penale, scuola classica, scuola positiva
Italian Criminal Law, Classical School, Positive School

1. La «*media via fra gli estremi*»³

La ricerca di mediazioni teoriche che superassero l'aspro antagonismo tra le due principali scuole penalistiche (classica e positiva), che avevano dominato il dibattito scientifico italiano di fine Ottocento⁴,

³ Riprendo questa espressione da G. BATTAGLINI, *Bernardino Alimena*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, vol. VI (1915), p. 515: «Nell'epoca che immediatamente succede a Carrara, lo studioso del diritto criminale si trova in mezzo all'urto violento di quei due antitetici indirizzi, che si son chiamati "scuola classica" e "scuola positiva". Il primo mira essenzialmente alla costruzione giuridica, ed è, quindi, tutto fatto di ricerche logico- astratte; il secondo ha fini pragmatici di politica criminale, e procede dall'osservazione della vivente realtà criminologica. La battaglia è vivacissima. L'un gruppo di forze scientifiche crede di riuscire assolutamente a soverchiare l'altro. Ad alcune menti elette di pensatori comincia ad affacciarsi insistente l'idea che, nel fragore di siffatta battaglia, fermenti qualche cosa di nuovo, che d'ambidue le parti siano elementi di Verità, che inesplorati campi d'indagine si schiudano ai nuovi venuti, senza peraltro segnare la fine del diritto penale. È questione di prendere la *media via*, fra gli estremi. Compito di moderazione, di freno, di obiettività, che servirà al fine supremo della evoluzione delle discipline criminali».

⁴ Sul dibattito fra le due scuole cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989; M. DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889)*, in S. VINCIGUERRA (cur.), *I Codici preunitari e il codice Zanardelli*, Cedam, Padova 1993, pp. 579-649; G. SPECIALE, *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Giuffrè, Milano 2001, pp. 139-148; P. COSTA, *Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in *Quaderni fiorentini*, 36 (2007), t. 1, pp. 1-39; L. LACCHÈ, *La penalistica costituzionale e il 'liberalismo giuridico'. Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, ivi, pp. 663-95; S. VINCIGUERRA, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Cedam, Padova 2008; M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del*

favori eclettismi ed ambiguità nel tentativo di prospettare soluzioni intermedie «di concentrazione, di conciliazione, di accordo»⁵ che avrebbero risolto, almeno apparentemente, i problemi maggiormente in conflitto tra le due correnti di pensiero, riassumibili nei seguenti argomenti: preoccupazione per l'autonomia scientifica del diritto penale; causalità o fatalità del delitto; riforma sociale come primo dovere dello Stato nella lotta contro la delinquenza⁶.

In tale ambito fecero breccia le teorie della c.d. *Scuola critica* o *Terza scuola del diritto penale*, o del *Naturalismo* o del *Positivismo critico*⁷, che, pur prendendo le distanze dal radicalismo della *Scuola positiva*, riconosceva come insostituibile l'apporto della antropologia, della psicologia e della sociologia per valutare le soluzioni codificate nel diritto penale e per migliorarne la formulazione⁸. Esse, infatti, respinsero l'idea lombrosiana del delinquente nato e dei tipi criminali ed accolsero il principio secondo cui «i delinquenti operano secondo il loro carattere, soggiacendo all'efficacia dei fattori sociali, i quali hanno un'azione predominante sui fattori biologici»⁹. Inoltre considerarono

diritto penale nell'Italia unita, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 492-590; ID., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ivi, pp. 591-670); M. MECCARELLI, *Fuori dalla società: emergenza politica, espansione del penale e regimi della legalità nel tardo Ottocento. Una comparazione tra Italia e Francia*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI, C. VALSECCHI (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, EUM, Macerata 2011, pp. 465-87; F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma 2012; E. MUSUMECI, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato: devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Franco Angeli, Milano 2012; ID., *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Franco Angeli, Milano 2015; M. PIFFERI, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2013.

⁵ E. FLORIAN, *Bernardino, Alimena*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, vol. VI (1915), p. 523.

⁶ G. FIANDACA, *Carnevale, Emanuele*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, vol. 1, cur. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Il Mulino, Bologna 2013, p. 460.

⁷ A. NEGRI, *Bernardino Alimena*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, vol. VI (1915), p. 524.

⁸ Così S. VINCIGUERRA, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Cedam, Padova 2008, p. 86.

⁹ E. PESSINA, *op. cit.*, p. 191. Osservava A. NEGRI, *Bernardino, Alimena*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, vol. VI (1915), p. 525 che l'allontanamento dalla scuola

la pena una coazione psicologica che avrebbe dovuto avere l'effetto di neutralizzare la spinta criminosa dei delinquenti e degli altri uomini¹⁰.

Motori propulsori di questa critica idealistica contro i postulati della *Scuola positiva* furono due processual-penalisti, Emanuele Carnevale¹¹ e Bernardino Alimena¹², rispettivamente professori nelle università di Palermo e Modena, le cui idee erano state anticipate dalle pioneristiche riflessioni di Giovanni Battista Impallomeni, il quale aveva tentato di aggiornare le teorie della *Scuola classica* alla luce delle nuove esigenze penalistiche¹³, ponendosi in contrasto con l'indirizzo positiv-

antropologica muoveva dalla considerazione secondo cui il delitto era un fenomeno prevalentemente sociale, che poteva venir fuori dalla morbosità per opera della variazione individuale.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Emanuele Carnevale (Lipari, 4 aprile 1865 – ivi, 1941), dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'università di Messina nel 1884, ottenne nel 1893 la libera docenza in diritto e procedura penale presso l'università di Catania. Successivamente insegnò come professore ordinario di discipline penalistiche nelle università di Sassari, Parma e Siena e infine fu chiamato a succedere a Impallomeni all'università di Palermo nella cattedra di diritto e procedura penale fino al 1934. Cfr. M. FINZI, *Emanuele Carnevale e il problema metodologico del diritto penale*, in *Il Filangieri*, gennaio-febbraio 1918, pp. 1-22; G. CONTURSI LISI, *L'opera scientifica di Emanuele Carnevale nel diritto criminale*, Vallardi, Roma 1934; G. FIANDACA, s.v. «Carnevale, Emanuele», in *DBGI*, I, cit., pp. 459-60.

¹² Bernardino Alimena (Cosenza, 2 settembre 1861, ivi 30 luglio 1915) intraprese giovanissimo la carriera accademica insegnando diritto e procedura penale nelle università di Napoli, Cagliari e Modena, dove nel 1902 ottenne l'ordinariato. Non praticò l'attività forense, ma occupò cariche pubbliche essendo stato nominato sindaco di Cosenza nel 1889 e poi deputato al Parlamento nel collegio di quella città. Collaborò alla codificazione del Regno del Montenegro e partecipò ai lavori della Commissione ministeriale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza minorile, *Riv. dir. proc. pen.*, 1915, pp. 512-533; A. ROCCO, *Bernardino Alimena*, in *Giustizia penale*, 1915, cc. 1403 ss.; R. ABBONDANZA, s.v. «Alimena, Bernardino», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma 1960; G. VASSALLI, s.v. «Alimena, Bernardino», in *Almanacco Calabrese*, 1970-71, pp. 109-120; R. CARNEVALI, s.v. «Alimena, Bernardino», in R. DOMINGO (ed.), *Juristas universales*, vol. III, Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 749-750; G. SPANGHER, s.v. «Alimena, Bernardino», in *DBGI*, I, cit., pp. 41-2.

¹³ E. CARNEVALE, *Giovan Battista Impallomeni. Discorso commemorativo nel primo anniversario della sua morte letto nell'aula magna dell'Università di Palermo*, in G.B. IMPALLOMENI, *Istituzioni di diritto penale. Opera postuma curata da Vincenzo Lanza*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1908, pp. VII-XX (XI); F. GRAMATICA, *Principi di diritto penale soggettivo*, Bocca, Torino 1934, p. 128. Su Giovanni Battista Impallomeni (Milazzo, 1846 – Roma, 1907) cfr. i recenti profili di G. PACE GRAVINA, *Giovan Battista Impallomeni o del coraggio del giurista*, in *Studi in onore di Antonino*

sta¹⁴. I due accademici realizzarono «un compromesso tra classicismo e positivismo penale, giungendo poi più tardi alle vivaci polemiche di una battaglia scientifica», come avrebbe osservato nel 1935 Quintiliano Saldaña, cattedratico della *Universidad Central* di Madrid, dalle colonne della rivista *La giustizia penale*¹⁵. Secondo l'efficace ricostruzione offerta dal professore spagnolo, le loro teorie avevano superato i valori filosofici delle “due scuole”, ponendo il diritto penale «sull'asse dell'ideale giuridico», integrando l'esigenza giuridica con quella psicologica e sociologica¹⁶. Più in particolare, essi avevano sollevato il diritto penale dalle braccia della filosofia, focalizzando l'attenzione sulla persona umana, ritenuta oggetto principale di interesse del diritto penale rispetto agli altri rami del diritto che, invece, avevano come obiettivo l'equilibrio e la tutela delle cose dei rapporti e dei fatti, dinanzi ai quali spariva la persona. Al contrario, nel diritto penale l'obiettivo principale doveva essere riconosciuto in quello della valutazione della persona oltre la cosa, oltre il rapporto ed oltre il fatto¹⁷.

Si trattava di un indirizzo che riconosceva imprescindibili sia le indagini logico-astratte (terreno proprio della scienza giuridica), sia quelle sperimentali (come l'antropologia e la sociologia), cercando di comporre le estreme esigenze della *Scuola classica* che, «troppo assorta» nell'elemento strettamente giuridico, aveva trascurato nel delitto il contenuto umano e sociale e la personalità del delinquente; e della *Scuola positiva* che aveva reagito contro tale deficienza, giungendo all'eccesso opposto di chiudersi nella filosofia naturalistica e nella biologia, finendo per essere più materialista che positivista¹⁸.

Metro, IV, Giuffrè, Milano 2010, pp. 443-467; M.A. COCCHIARA, s.v. «Impallomeni, Giovanni Battista sr.», in *DBGI*, 1, cit., pp. 1106-7 e la bibliografia ivi citata.

¹⁴ G.B. IMPALLOMENI, *La «Nuova Scuola» di diritto penale al Congresso Antropologico di Parigi*, in *Rivista penale*, 31, XVI (1890), pp. 213-230 e 309-324. Nel lungo articolo, Impallomeni passava in rassegna le critiche mosse alle teorie di Lombroso da parte di penalisti italiani e stranieri, tra i quali cita in più occasioni «l'avv. Alimena», il quale «contrasta alle teorie antropologiche, tanto discusse e combattute, il diritto di essere accolte nella pratica giudiziaria» (p. 226); ed ancora «osservò che i positivisti anno esagerata l'influenza dell'organismo, e negletta quella dell'ambiente sociale» (p. 229).

¹⁵ Q. SALDAÑA, *L'ultima fase del positivismo penale in Italia. V. La filosofia e il diritto penale in Italia*, in *La giustizia penale. Rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione*, vol. XLI (I della 5a serie). Parte prima. *I presupposti del diritto e della procedura penale*, Roma, 1935, pp. 685, cc. 680-702 (685).

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ NEGRI, *Alimena, Bernardino*, cit., p. 524.

Il merito della *Terza scuola* fu, quindi, quello di realizzare una sintesi tra le altre due «per mezzo di compromessi di carattere politico-criminale»¹⁹, come avrebbe scritto nel 1935 il prof. Ladislao Thot dell'università nazionale argentina di *La Plata*²⁰ sulla rivista *La giustizia penale*²¹. In particolare, spiegava Thot, i seguaci di quella scuola avevano affermato innanzitutto la differenza essenziale tra la sociologia criminale e il diritto penale, avevano sostenuto il determinismo nel reato, negandone la fatalità e avevano respinto il concetto del delinquente nato.

La loro considerazione del delitto era stata quella di un fenomeno complesso, la cui origine andava collegata soprattutto a cause sociali: per questa ragione avevano ritenuto che il massimo dovere dello Stato nella lotta contro il crimine consistesse nella riforma della società. Per quanto riguarda la pena, invece, avevano sostenuto che il suo scopo consistesse nel valore morale e non nella difesa della società²². Tale efficace sintesi dei postulati della *Terza scuola* serviva da premessa all'inquadramento dei profili scientifici dei suoi fondatori Bernardino Alimena ed Emanuele Carnevale, da cui erano germinati numerosi giuristi come Balestrini, Benevolo, Innamorati, Puglia, Restano e Tuozzi.

Ma in cosa erano consistite le teorie innovative proposte dai due fondatori?

Per quanto riguarda Carnevale, il sistema penale da lui proposto (ed analizzato attraverso gli scritti *Una terza scuola di diritto penale*, Roma 1881; *La nuova tendenza delle discipline criminali*, Catania 1892; *Critica penale*, Lipari 1889; *Il naturalismo nel diritto criminale*, Prato 1896) risultava ancorato a basi giuridico-filosofiche: la sua teoria era fondata sulla distinzione tra scienza criminale e scienza penale derivante dall'assunto secondo cui la pena non doveva essere ritenuta l'unico

¹⁹ Ivi, p. 423.

²⁰ L'interesse da parte della scienza giuridica argentina verso la penalistica italiana, ed in particolare verso le teorie della *Scuola positiva*, era un motivo ricorrente, scaturito da un viaggio di Enrico Ferri in America del Sud che era riuscito ad imporre la propria personalità in quei paesi latini e segnare la via verso nuovi orientamenti alle loro giovani legislazioni, in un momento deciso verso l'affermazione della loro individualità contro le influenze anglosassoni. Cfr. P. NUVOLONE, *L'Argentina e la scienza penale italiana*, in *Rivista italiana di diritto penale*, anno XIII (1941), pp. 189-192.

²¹ L. THOT, *La politica criminale*, in *La giustizia penale. Rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione*, vol. XLI. Parte prima. *I presupposti del diritto e della procedura penale*, 1935, c. 422.

²² *Ibidem*.

mezzo di lotta contro la delinquenza, ma accanto ad essa andavano considerati altri strumenti quali i mezzi di prevenzione dei reati, che col tempo avrebbero finito con l'avere una netta prevalenza. Tale convinzione aveva portato Carnevale a distinguere l'oggetto delle due scienze (criminale e penale): il primo costituito dallo studio dell'origine, delle cause, dello svolgimento storico, delle dirette conseguenze e dei mezzi di prevenzione e di repressione del reato. Il secondo, invece, veniva inteso come lo studio della pena, quale forma speciale di repressione e di prevenzione. La scienza penale, quindi, doveva essere considerata un ramo della scienza criminale, il quale per la sua importanza ed estensione meritava di assurgere al rango di una disciplina autonoma. Da tale differenza derivava il principio secondo cui il processo di adeguamento della pena al reato spettava alla scienza del diritto penale.

Per bene intendere il concetto di pena occorre però stabilire, secondo Carnevale, quale fosse il concetto di diritto, definito come quella istituzione umana che si prefiggeva lo scopo della conservazione della società e che dal potere dello Stato riceveva forza di coazione. Da ciò derivava uno dei principali postulati della *Terza scuola* secondo cui, nella difesa della società, il diritto aveva soltanto una collaborazione parziale e non una attività esclusiva, come diversamente insegnato dalla *Scuola di sociologia criminale*²³. Conseguiva che il compito della pena fosse lo stesso di quello del diritto e cioè la difesa della società concepita come un'entità politica autonoma, retta dalle sue leggi, dalle sue istituzioni, dai suoi costumi e dalla sua coscienza giuridica e morale. La pena, infatti, aveva innanzitutto un valore utilitaristico, che consisteva appunto nella difesa della società, in quanto essa non si identificava col vantaggio di nessuno dei suoi membri e non aveva, quindi, un carattere assoluto.

²³ Il riferimento è ai postulati della *Scuola positiva*. Sull'argomento cfr. M. BURGALASSI, *Itinerari di una scienza. La sociologia in Italia tra Otto e Novecento*, Franco Angeli, Milano 1996; E. MUSUMECI, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato: devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Franco Angeli, Milano 2012; M. STRONATI, *Ferri, Enrico*, in *Il Contributo Italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, Istituto per l'Enciclopedia italiana, Roma 2012; F. COLAO, «Un fatale andare». *Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva*, in I. BIROCCHI, L. LO SCHIAVO (curr.), *I giuristi e il fascino del regime*, Roma Tre press, Roma 2015, pp. 129-157; C. LATINI, *Storia di un giurista eretico: il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

Ed ancora, la pena era intesa quale «sofferenza» da intendersi come quella inflitta al reo in risposta alla perpretazione del reato. Da ciò derivava il principio secondo cui la punizione andava considerata come reazione contro l'agente di un reato con lo scopo determinato di causargli una sofferenza, per cui era possibile distinguere diverse specie di pene corrispondenti agli atti vietati. Discendeva, quindi, che lo scopo concreto della pena andava identificato con il suo valore di giustizia, perché la pena doveva realizzare la difesa della società dando un esempio salutare. In conclusione, Ladislao Thot sintetizzava le tesi fondamentali enunciate da Emanuele Carnevale nella necessaria distinzione del diritto penale dalla sociologia criminale; nel riconoscimento del valore morale della pena; nell'esclusione del fondamento materialistico-monistico del diritto penale, postulato dalla scuola positiva; nel ripudio della teoria del delinquente nato e del tipo di delinquente²⁴.

Passava poi a delineare il profilo dottrinale di Alimena – attraverso la disamina delle sue opere prime *La scuola critica di diritto penale*, Napoli 1894 e *Naturalismo critico e diritto penale*, Roma 1892 – fondato sull'idea secondo cui il diritto penale non dovesse essere confuso con la sociologia criminale e la pena con la funzione della difesa sociale. Per questa ragione, il penalista calabrese non riteneva condivisibile la tesi della *Scuola di sociologia criminale* secondo cui l'infermo di mente e il delinquente andavano considerati alla stessa stregua e che da essi occorreva difendere la società, soprattutto ove si consideri che, se tale principio fosse stato ritenuto vero, i mezzi da adottare per la difesa della società dovevano ritenersi diversi per le dette due categorie di persone.

Inoltre Alimena respingeva la definizione del reato elaborata dalla *Scuola antropologica*, che, risultando fondata sull'origine biologica, fisica e sociale, doveva ritenersi insufficiente in quanto non diceva come si sovrapponevano e come agivano i vari fattori della criminalità, intesi quali fattori sociali che avevano influenza nell'evoluzione umana. Questa considerazione portava a ritenere che non poteva sostenersi la tesi dell'esistenza di un tipo di delinquente, in quanto le cause organiche avevano soltanto una parte secondaria nella genesi del reato. Mentre l'identificazione tra il delinquente tipico ed il delinquente degenerato risultava errata in quanto il degenerato delinquente non differiva fisicamente dagli altri individui degenerati non delinquenti.

²⁴ THÒT, *La politica criminale*, cit., p. 424.

Riguardo alla caratteristica fondamentale della pena, essa andava colta nell'effetto di intimidazione esercitato sull'animo dei membri della società, considerato che tutti gli altri sistemi di difesa erano soltanto mezzi materiali per impedire o eliminare il pericolo sociale.

Dopo aver passato in rassegna il pensiero degli altri seguaci della *Terza scuola* (Paolo Magri, Federico Benevolo, Raffaele Balestrini, Francesco Innamorati, Ferdinando Puglia, Leonardo Restano e Pasquale Tuozi) Thot chiudeva il suo saggio evidenziando i tratti che avevano maggiormente distinto questo nuovo indirizzo²⁵, che individuava nella vicinanza verso la sociologia criminale; nella inclinazione verso l'indirizzo oggettivo dell'esame del delitto e nel rifiuto della tipologia criminale della *Scuola antropologica*²⁶.

2. Il programma della terza scuola di Emanuele Carnevale

Il “coraggio” di presentare queste nuove idee come indirizzo di una nuova scuola di diritto penale coincise con la promulgazione del Codice Zanardelli²⁷, il quale – come avrebbe osservato Franz von Liszt nel 1894 – rappresentava un compromesso tra il passato ed il futuro, in quanto metteva insieme le vecchie teorie ormai inadeguate e le nuove teorie ancora discutibili:

Les anthropologue l'ont traité “d'éclectique”, oubliant que l'éclectisme était nécessaire au moment de sa confection. Pour eux il est trop arriéré, pour certains juristes il est trop progressiste. C'est dire que pour le juger sainement, il ne faut pas se placer au point de vue exclusif d'une école²⁸.

²⁵ Ivi, p. 430.

²⁶ Ivi, p. 431.

²⁷ Sul Codice Zanardelli sia consentito rinviare a S. VINCI, *An Autonomous Path for the Italian Penal Code of 1889: The Constructing Process and the First Case Law Applications*, in A. Masferrer (ed.), *The Western Codification of Criminal Law, Studies in the History of Law and Justice* 11, Springer, New York 2018, pp. 131-161 ed alla bibliografia ivi citata.

²⁸ F. VON LISZT, *La législation pénale comparée, Ier volume, Le droit criminel des États européens*, Liebmann, Berlin 1894, p. 120. Secondo F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Giuffrè, Milano 1947², vol. 1, p. 78, la *Scuola positiva* esercitò un'influenza innegabile nella formazione del codice Zanardelli, in quanto «in esso si prescinde dal libero arbitrio e si fonda la responsabilità sulla mera volontarietà. Si introducono le pene parallele secondo l'indole del reato; si disciplina la recidiva e si prevede la riprensione giudiziale e la liberazione condizionale, ecc. Ma ciò che dà al Codice Zanardelli

La convinzione secondo cui quel codice fosse la risultante di un orientamento originale di cui si era fatto portavoce in sede parlamentare Luigi Lucchini²⁹ (che lo stesso Alimena avrebbe ricompreso tra gli appartenenti alla nuova tendenza critica del diritto penale³⁰) e Giovan Battista Impallomeni³¹, determinò l'audacia di Emanuele Carnevale a proporre un nuovo indirizzo penalistico, sulla scia delle idee gemmate in seno al *Congresso Internazionale di Antropologia Criminale*, tenutosi a Parigi dal 10 al 17 agosto 1889.

In quella sede, infatti, era emerso con evidenza il «vuoto fattosi attorno alle dottrine dei giuristi della nuova scuola»³² (ed in particolare

una netta impronta di modernità è l'introduzione in esso di provvedimenti amministrativi, accanto alle pene, per mezzo dei quali lo scopo della prevenzione speciale riceve notevole riconoscimento. Così – nonostante le proteste dei classici, che ne richiesero l'esclusione dal Codice – si prevede l'internamento nel manicomio dei prosciolti per infermità di mente, pericolosi (art. 46 cpv.); si dispongono provvedimenti amministrativi per i minori e sordomuti prosciolti; e specialmente – ed in ciò sta il suo merito grandissimo, che sotto un certo aspetto lo pone al di sopra dello stesso Codice Rocco del 1930 – si stabilisce che per talune categorie di delinquenti la pena detentiva debba scontarsi in stabilimenti speciali e precisamente: nella casa di custodia per i semi-infermi (art. 47); nello stabilimento speciale per gli ubriachi abituali (art. 48); negli istituti di educazione e di correzione e nella casa di correzione per i minorenni e sordomuti (artt. 53-55)».

²⁹ *Ibidem*: «Ai principi di questa terza scuola s'ispirò, specie per opera del Lucchini, che ne fu il principale autore, il Codice Penale del 1889, che va sotto il nome del Ministro della Giustizia Zanardelli». Osserva S. RANIERI, *Manuale di diritto penale*, 4^a ed., Cedam, Padova 1968, vol. 1, p. 23: «Si deve, però osservare come non si suole fare che la così detta *terza scuola* non sorse ad opera degli studiosi ora ricordati, poiché il suo più insigne rappresentante e anche fondatore fu Luigi Lucchini, il quale fino da quando fu il massimo artefice del codice penale italiano del 1889, vi introdusse, d'accordo con il guardasigilli Giuseppe Zanardelli, vari principi della scuola positiva, come ad es. le misure di sicurezza che vi si trovano, e che per la prima volta furono accolte in un codice penale, tra le inutili proteste dei classicisti». Sull'eclittismo di Lucchini vedi anche U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano: da Cesare Beccaria ai nostri giorni*, 3^a ed. riveduta ed ampliata, Sansoni, Firenze 1974, pp. 175-8.

³⁰ B. ALIMENA, *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, vol. 1, Bocca, Torino 1894, p. 6.

³¹ Così E. ROSENFELD, *Die Dritte Schule*, in *Mitteilungen der Internationalen kriminalistischen Vereinigung*, 4 (1894), p. 16. Sull'argomento cfr. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, cit., p. 619.

³² IMPALLOMENI, *La nuova scuola*, cit., p. 215. Si trattò di una «lotta impegnata tra il Lombroso, sostenuto dal Garofalo, e tutti gli altri membri del Congresso», nella quale il Ferri tentò un intervento accomodante, rivolto a sostenere che i due fattori individuale e sociale non possono agire l'uno senza l'altro e che, quindi, il delitto non è esclusivamente dovuto a cause sociologiche, ma che è anche dovuto a cause biologi-

di Lombroso, Garofalo, e Ferri, sebbene quest'ultimo intervenne in termini meno drastici) contro i quali si levarono le voci dei francesi Brouardel, Lacassagne, Manouvrier e Tarde, dei russi Dekter e Dimitri Drill e degli italiani Bernardino Alimena e Giuseppe Alberto Pugliese rivolte a sostenere la dimensione sociologica del delitto, in luogo di quella fisiologica diretta alla ricerca delle anomalie criminali³³.

L'«insuccesso generale» riportato dalla *Scuola positiva* nel consesso di Parigi – ribadito con forza nel discorso conclusivo tenuto dal Brouardel, il quale senza mezzi termini affermò che «la barca fa acqua da tutte le parti»³⁴ – era sintomo di una nuova tendenza condivisa da molti giuristi europei, tra cui Franz Von Liszt di Marburg e Adolphe Prins di Bruxelles, i quali nel 1889 fondarono (insieme a Gérard Van Hamel di Amsterdam) l'*Unione Internazionale di Diritto Penale*³⁵, il cui

che. Ivi, pp. 221-2. Sull'argomento cfr. anche L. LUCCHINI, *Le droit pénale et les nouvelles theories*, trad. fr. H. Prudhomme, Pichon, Paris 1892, pp. 431 ss.

³³ IMPALLOMENE, *La nuova scuola*, cit., pp. 218-9. In particolare, il Tarde si disse contrario alla tesi lombrosiana secondo cui esistevano caratteri anatomici precisi, ritenendo invece che vi potessero essere soltanto predisposizioni organiche e fisiologiche del delitto, dando preponderanza all'ambiente sociale. Il Lacassagne ritenne che la condizione sociale, l'educazione, la buona o la cattiva fortuna fossero i veri fattori della criminalità, tanto vero che i delinquenti si reclutano soprattutto fra la gente povera e infelice: «La miseria è causa di anomalie, di degenerazioni, e con esse di predisposizioni al delitto; ma queste predisposizioni è per ciò stesso la società che le à create».

³⁴ Ivi, p. 324. Sostenne Brouardel che: «Dopo, in una riunione come questa, egli (Lombroso) si accorge che l'espansione delle sue idee è meno grande che egli non pensava. Le obiezioni si levano da tutte le parti, gli ostacoli si accumulano. La battaglia che si credeva guadagnata, bisogna impegnarla di nuovo. La barca fa acqua da tutte le parti, e dopo un affaccendarsi attorno ad essa di dodici anni, non si riesce a farla stare a galla: illusioni, niente altro che illusioni!». L'eco di tale prospettiva sociologica sarebbe arrivato fino al Congresso Penitenziario Internazionale di Pietroburgo del 1890. Cfr. B. ALIMENA, *Il Congresso Penitenziario Internazionale di Pietroburgo. Impressioni*, in *Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza*, vol. XXXII (1890), pp. 299-309 (308-9).

³⁵ L'Unione internazionale di diritto penale fu fondata nel 1889 da tre insigni criminalisti: Franz Von Liszt di Marburg, Gérard Van Hamel di Amsterdam e Adolphe Prins di Bruxelles. Il loro obiettivo fu quello di costituire una tribuna che consentisse agli intellettuali, ai docenti ed ai professionisti del diritto penale di riunirsi stabilmente, di scambiare le loro opinioni, di esprimere le loro preoccupazioni, ed in definitiva di avere un'incidenza positiva e costruttiva sullo sviluppo della politica criminale. Lo scopo associativo fu quello di affermare la missione del diritto penale e la lotta contro la criminalità, considerata come un fenomeno sociale. Tra i successi dell'Unione vi fu la campagna contro le pene detentive brevi considerate un fattore criminogeno date le caratteristiche dell'ambiente carcerario ed in alternativa alle quali propugnò la sopen-

programma valorizzava gli studi antropologici e sociologici diretti a determinare le cause della delinquenza ed i mezzi per combatterla³⁶, ma che – avrebbe accusato Enrico Ferri– «malgrado le tendenze più logicamente radicali del Van Hamel, si è ormai anch'essa addormentata nel limbo dell'eclittismo, più spiccatamente personificato dal Liszt e dal Prins; sicchè nei suoi congressi annuali le discussioni e le proposte si sono fatte sempre meno eterodosse e radicali, documentando ancora una volta l'irrimediabile sterilità di quelle idee medie»³⁷.

In tale contesto, sembrò che i tempi fossero maturi per proporre il nuovo indirizzo, tanto vero che, nel 1891, la *Rivista di discipline carcerarie* accolse l'articolo intitolato *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, con il quale Emanuele Carnevale presentò quei concetti fondamentali, elaborati da un nucleo di «positivisti indipendenti», che «a poco a poco, e inavvertitamente accennava a divenire una terza scuola»³⁸:

Colle pagine che seguono, noi non abbiamo la pretesa di formularne e di bandirne il programma: fra i positivisti indipendenti, siamo gli ultimi cui compete di farlo. Ci proponghiamo solo, indicandone alcuni concetti fondamentali, di fare in guisa che, mentre in Italia e all'estero tutta l'attenzione è rivolta all'incessante pugna della scuola classica e della scuola nuova, come le chiamano, si diriga un po' anche verso questa terza corrente. Un giorno un amico, un capitano, ci scriveva: "o di qua, o di là". Ebbene, urge dimostrare che non si ha il diritto di porci tali dilemmi; perché è erroneo, e deriva da superficialissima osservazione il credere che il campo della scienza criminale sia ormai inesorabilmente diviso in due, e fuori non vi sia più posto per nessuno³⁹.

sione condizionale della pena, che nonostante alcune resistenze iniziali, dovute al suo contrasto con i principi della scuola classica, si affermò ben presto e venne accolta pressochè universalmente. Cfr. S. VINCIGUERRA, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Cedam, Padova 2008, p. 93.

³⁶ E. PESSINA, *Movimento scientifico del Diritto penale in Italia nell'ultimo trentennio del secolo XIX (Capo IX)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, vol. II, Società editrice libraria, Milano 1906, p. 732.

³⁷ E. FERRI, *Sociologia criminale. Quarta edizione con due tavole grafiche*, Bocca, Torino 1900, p. 53.

³⁸ E. CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, in *Rivista di discipline carcerarie*, XIV (1891), p. 348.

³⁹ *Ibidem*.

Tale premessa evidenziava la ferma volontà del giurista siciliano di far emergere la sua prospettiva nel panorama del dibattito scientifico penale e di proporla come una terza via che si facesse strada tra quelle fino a quel momento battute. In tale ottica, il professore siciliano partiva da una analisi dettagliata dei caratteri delle due scuole, per poi metterne a confronto pregi e difetti e proporre nuove idee che avrebbero potuto sanare i dissidi.

Prima di tutto evidenziava i principali caratteri della *Scuola classica* o *metafisica* che individuava nell'isolamento nella sfera dei propri studi, con la recisione di ogni rapporto con le altre scienze, soprattutto con quelle antropologiche; nella focalizzazione della sua attenzione su un concetto troppo formale del reato, con l'abbandono di ogni indagine rivolta a conoscere le cause organiche o sociali, dirette o indirette, prossime o remote del reato stesso; nella concezione della responsabilità penale fondata sul libero arbitrio; nella definizione dei limiti della repressione su un'idea soverchiante dei diritti dell'individuo di fronte allo Stato⁴⁰.

Contro questi principi si levarono gli scudi dei "novatori" (che in breve tempo avrebbero organizzato una nuova scuola, che si sarebbe collocata all'estremo opposto dell'altra), i quali rimproverarono la *Scuola classica* di «apriorismo, metafisicherie e di astrattezze» e proposero idee antitetiche con quelle appena esaminate. Essi sostennero, infatti, che la scienza criminale dovesse tenersi in stretta e costante relazione con gli altri rami del sapere, proclamando ed attuando una necessaria alleanza con l'antropologia. L'attuazione di questo principio avrebbe reso però il delitto una formula, un indice, una potenzialità «malefica ed antisociale» che avrebbe dovuto conoscersi nelle sue cause, negli stati affini della psiche e nei segni organici caratterizzanti: in questo modo «l'uomo delinquente» sarebbe divenuto materia di studio appassionato e febbrile; si sarebbe individuata la sua parentela con l'uomo primitivo, con il selvaggio moderno, con il pazzo morale e con l'epilettico; si sarebbero indagati gli effetti che sull'uomo delinquente avevano una serie infinita di circostanze come le alte temperature, l'alcolismo proprio o dei genitori, la varietà della razza, la cattiva educazione; si sarebbero enumerati tutti i segni interni ed esterni dell'organismo, dal cui complesso sarebbe stato facile distinguere l'uomo criminale da quello onesto ed individuare le varie classi di criminali, generando così nuove categorie che avrebbero preso il posto di

⁴⁰ Ivi, p. 349.

quelle antiche relative ai delitti e su cui si sarebbe voluto fondare il nuovo sistema penale. Ed ancora, i positivisti postularono l'idea della negazione del libero arbitrio, fondata sul principio secondo cui il volere umano non poteva considerarsi libero, ma dipendesse da cause indeclinabili, alcune delle quali ritenute generatrici della delinquenza, secondo la teoria del fatalismo psichico.

Inoltre, gli esponenti della *Scuola positiva* avevano cercato di superare l'individualismo proprio della *Scuola classica*, tentando di ristabilire un equilibrio fra l'elemento sociale e l'elemento individuale; ed avevano anche elaborato un nuovo concetto di pena che andava inteso non come punizione ma come cura giuridica della delinquenza⁴¹, con ciò dimenticando – osservava Carnevale – che il «mal del colpevole è carattere essenziale alla pena; con ciò corriamo ad altri sistemi, siano anche migliori, ma non facciamo più della scienza penale»⁴².

Il quadro sintetico delle principali idee propugnate dai positivisti, per «demolire e ricostruire» i postulati della *Scuola classica*, offrì lo strumento a Carnevale per poter presentare con garbo le riflessioni maturate nel seno di un altro nucleo di studiosi, gemmati all'interno della stessa scuola positiva, i quali avevano scelto di verificare attentamente le nuove idee proposte al fine di individuarne difetti e lacune⁴³. Quindi, questi ultimi avevano finito per diventare critici dei loro stessi compagni, scostandosi sempre più da essi ed incamminandosi verso una via che, pur non avendo ancora linee rigide ed assolute, già stava prendendo una forma distinta, gettando le basi per un futuro sistema che prendeva corpo su tre grandi principi: «1°, rispetto della personalità del diritto penale nella sua rinnovazione scientifica; 2°, causalità, non fatalità del delitto; 3°, riforma sociale, come primo dovere dello Stato nella lotta contro la delinquenza»⁴⁴.

Per esporre il primo concetto, Carnevale partiva dal presupposto secondo cui la *Scuola classica* non si era aperta allo studio dell'uomo e

⁴¹ Ivi, p. 351: «Se il delitto è un *morbo sociale*, dicè essa, non si deve che cercare per ogni caso il *rimedio efficace*: ogni altra considerazione è superflua». Osserva G. VASSALLI, *Bernardino Alimena*, in *Scritti giuridici*, IV, Giuffrè, Milano 1997, p. 541: «Per la scuola critica, così come per la scuola positiva o antropologica e per una parte dell'istessa scuola classica, la pena ha come unico scopo la conservazione o la difesa sociale. La società non ha il diritto di punire, ma soltanto il diritto di difendersi nei limiti del giusto».

⁴² CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, cit., p. 351

⁴³ Ivi, p. 352.

⁴⁴ *Ibidem*.

della società, mentre quella *positiva* si era spinta con «passo ardito» non solo negli «altri rami del giure, ma nella selva più fitta e perigliosa della scienza sociale, nel terreno più infido della biologia»⁴⁵. La mancata definizione dei limiti delle scienze sociali e della loro incidenza nel campo del diritto penale aveva determinato un indebolimento della personalità di quest'ultimo, rendendolo «qualche cosa d'incerto e di evanescente»⁴⁶. Per porre rimedio a tali eccessi, sarebbe stato necessario legare fra loro le varie scienze pur mantenendole distinte ed autonome, «onde il lavoro nei molti campi del sapere umano si coordini, non si ripeta», in modo da mantenere l'individualità specifica del diritto penale, senza denaturarlo o confonderlo in istituti più o meno affini⁴⁷.

Più severa fu la posizione presa riguardo al tema della causalità del delitto contro il concetto di fatalità, che veniva ritenuto inammissibile nello studio della criminalità e degli altri fenomeni sociali. Infatti, ogni azione doveva ritenersi frutto di un volere determinato da forze interiori che lo avevano determinato in quel preciso momento, ciò significando che un giorno prima, un'ora prima dall'azione criminosa compiuta non sarebbe stato possibile dire quali forze avessero agito nell'animo del reo: perciò nessuno avrebbe potuto indicare quest'ultimo come «inesorabilmente destinato al delitto»⁴⁸. Per quanto, infatti, fosse legittimo temere che i bambini nati e cresciuti da parenti assassini, tra vizi e cattivi esempi, potessero avviarsi alla carriera criminale oppure sperare che i figli di gente onesta non commettessero mai delitti, tali presunzioni costituivano esclusivamente probabilità con induzioni arbitrarie o fantastiche: «che un uomo, o una classe debbano necessariamente correre al bene o al male, è un'asserzione senza fondamento».

Quindi, tali ragioni portavano a non accettare la teoria del *delinquente nato* (caratterizzante la *Scuola positiva*) in quanto in contrasto con le stesse teorie propugnate dal Ferri, il quale era stato il primo ad elaborare l'idea dei fattori del delitto (distinti in tre classi: fisici, antro-

⁴⁵ Ivi, p. 352.

⁴⁶ Ivi, p. 354: «Colla suindicata tendenza a generalizzare fra biologia e sociologia, con questo spirito di larghezza, ma anche d'imprecisione, nel mettere a contributo per i propri studi i risultati emergenti da altri rami dello scibile, è chiaro che la personalità stessa del diritto penale doveva venire a soffrirne. E così accadde».

⁴⁷ Ivi, p. 355.

⁴⁸ Ivi, p. 356.

pologici e sociali) i quali «agiscono insieme, in una rete indissolubile che li rende tutti più o meno necessari alla genesi del delitto»⁴⁹. La reciproca influenza di tali forze non poteva che avere l'effetto di determinare una non preventivabile prevaricazione delle une rispetto alle altre per cui la teoria del delinquente nato doveva ritenersi assolutamente infondata.

Alla critica verso la *Scuola positiva* seguiva la proposta di Emanuele Carnevale rivolta ad interrogarsi se le cause concorrenti alla produzione del fenomeno criminoso dovessero intendersi omogenee o eterogenee; e se, come sembrava essere certo, anche a prima vista, che fossero eterogenee, la loro differente natura importasse solo un'azione diversa per quantità e non anche per qualità. Così ad esempio, la trasmissione ereditaria di certi istinti e la miseria dovevano rientrare tra i fattori del delitto, perché qualunque fosse stata l'indole e l'importanza di ciascuno di essi, entrambi concorrevano a quel funesto risultato. Ma la prima non poteva mai essere considerata condizione determinante a differenza della seconda. Di qui la distinzione tra cause determinanti e predisponenti, le prime delle quali, essendo in maggior numero sociali, avevano un valore più grande nella spiegazione del delitto, pur essendo incapaci di produrre da sole un delitto se non fosse intervenuta una condizione predisponente, da ricercarsi tra quei fattori organici o fisici del reato. Così, ad esempio, l'epilessia (intesa quale causa predisponente) non conduceva direttamente al crimine: essa attribuiva solo una conformazione particolare al carattere rendendo un soggetto «un attaccabrighe, un despota in famiglia, o un assassino, secondo le occasioni»⁵⁰. Le cause determinanti, invece, per loro natura agivano in maniera specifica: in altri termini, queste seconde rappresentavano la direzione delle forze contenute nelle prime, e da equivoche le rendevano univoche. In questo passaggio risiedeva la maggiore critica verso la scuola lombrosiana, che non si era mai preoccupata di misurare l'importanza dell'occasione nei fatti sociali e quindi nella criminalità⁵¹: ove lo avesse fatto, invece, essa avrebbe assegnato all'occasione un po-

⁴⁹ Ivi, p. 357. Cfr. E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Zanichelli, Bologna 1881, pp. 72 ss.

⁵⁰ CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, cit., p. 358.

⁵¹ Ivi, p. 359: «Assorbita nello studio delle *grandi leggi*, ha mai sospettato quanto vi è di vero in quel detto comune, che gli eventi umani più ragguardevoli dipendono assai spesso da piccoli incidenti?».

sto distinto fra i fattori del reato in quella parte della scienza che si occupa del loro studio.

Ciò non significava però affermare il predominio delle cause sociali della delinquenza sulle cause fisiche ed antropologiche, ma bastava per negare recisamente il fatalismo nella criminologia, respingendo il concetto delle influenze organiche irresistibili e domandando lo studio qualitativo e differenziale delle cause del delitto, l'unico che poteva consentire una classificazione gerarchica, chiara e concreta delle medesime.

L'ultimo argomento sul quale Carnevale muoveva la sua critica riguardava la «riforma sociale, come primo dovere dello Stato nella lotta contro la delinquenza». Il tema toccato atteneva alla prevenzione criminale che i penalisti classici non svilupparono in maniera approfondita, in quanto lo studio delle cause del delitto non era da loro tenuto in debito conto e non allargato ai nuovi orizzonti delle nuove scienze e che i novatori, invece, fecero oggetto privilegiato di studio, in considerazione della loro attenzione rivolta verso la criminogenesi, sostituendo l'esame delle cause che producono il reato alla sua spiegazione col semplice intervento della volontà libera⁵². Anche questi ultimi, però – osservava Carnevale – limitarono l'approfondimento di tale tematica a causa dell'eccessiva importanza data al fattore organico nella comprensione dei fenomeni sociali e quindi del delitto, che avrebbe condotto alla dottrina dei “rei nati”. Tale delimitazione aveva generato il doppio effetto di ritenere inefficace la prevenzione criminale per un certo numero di individui e di limitare l'efficacia per tutti gli altri, in quanto l'eccessivo valore attribuito alle energie organiche aveva avuto l'effetto di riporre scarsa fiducia all'azione delle riforme sociali, dei mutamenti politici e delle leggi. Ulteriore freno era stato rappresentato dall'applicazione affrettata di quella recente «dottrina della lotta per la vita», secondo cui le trasformazioni sociali sarebbero il frutto di *leggi di natura*, che avrebbe necessitato di essere accolta con maggiore prudenza e critica. Ed infine, la cura delle necessità più immediate dei bisogni più elementari di ordine e di sicurezza aveva distolto dall'intendere bene l'ufficio ideale dello Stato⁵³, erroneamente visto in termini neutri inve-

⁵² Ivi, p. 360.

⁵³ Ivi, p. 361: «Nella battaglia che si combatte fra il lavoro improbo e misero e la ricchezza oziosa e corrotta, fra la superstizione intollerante e la scienza benefica, fra la virtù civile del dovere e del sacrificio e l'appetito egoistico di godimenti materiali, non è vero che lo Stato sia un termine neutro, avente il solo compito di mantenere la lotta

ce che in prospettiva attiva rivolta al progresso della società, correggendo tendenze e costumi secondo le idealità dello Stato stesso.

La soluzione prospettata dalla *Terza scuola* faceva ammenda di queste limitazioni e proponeva la riforma sociale quale obiettivo imprescindibile dello Stato che attraverso la revisione delle diverse leggi avrebbe attenuato gli antagonismi di ogni natura (e specialmente quello economico) e realizzato l'eliminazione degli incentivi al delitto e migliorato i sistemi penitenziari, le misure contro l'alcolismo, la diffusione dell'istruzione, la tutela dell'infanzia abbandonata o colpevole.

In tale ultimo concetto Carnevale individuava la principale differenza tra la scuola di Lombroso e Ferri e le proposte dei «positivisti critici», in quanto i primi muovevano dal presupposto della lotta sociale come una dura necessità, mentre i secondi dall'obiettivo della pace sociale che vedevano emergere lentamente, ma progressivamente «dall'oceano burrascoso della storia»⁵⁴.

3. *L'adesione di Bernardino Alimena al programma della Terza scuola*

La condivisione da parte dell'Alimena ai principi postulati dal Carnevale fu immediata e resa manifesta in uno dei più noti articoli del giurista cosentino, intitolato *Naturalismo critico e diritto penale*, pubblicato nel 1891 nel fascicolo di dicembre della stessa *Rivista di discipline carcerarie*, dalle cui pagine era stato diffuso nel luglio dello stesso anno il programma dal collega siciliano⁵⁵.

Il saggio di Alimena prendeva stura dall'affermazione secondo cui la criminologia positiva, che si occupava della storia naturale del delitto e della biologia del delinquente, aveva raggiunto una soglia di esagerazione contro la quale si era manifestato un nuovo indirizzo filosofico, denominato del «naturalismo critico», che si collocava fra le due scuole avverse e che inaugurava una «terza fase nel diritto penale», definita

dentro certi limiti e certe forme. Ei lo ha senza dubbio, ma vi congiunge l'altro di agire in modo che la vittoria si compia nel senso del progresso e della civiltà».

⁵⁴ Ivi, p. 362.

⁵⁵ B. ALIMENA, *Naturalismo critico e diritto penale*, in *Rivista di discipline carcerarie*, a. XXI (1891), pp. 614-626, riedito come opuscolo autonomo l'anno successivo a Roma con il sottotitolo: *Da un libro di prossima pubblicazione*. Tale indicazione, già riportata in nota nella prima edizione del saggio, si riferiva al primo volume dell'opera *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, cit., pp. 1-45 di cui quel saggio avrebbe costituito l'introduzione.

«positivista nel metodo, ma essenzialmente critica nel suo contenuto, pur restando naturalistica»⁵⁶. Questo movimento veniva ritenuto non solo «naturale e necessario», ma anche «diffuso ed accentuato» grazie a recenti studi svolti in Italia e all'estero che avevano dimostrato la necessità dello sviluppo del naturalismo critico⁵⁷, derivato dall'individuazione dei pregi e dei difetti della *Scuola antropologica*. A quest'ultima, infatti, Alimena riconosceva tre grandissimi meriti: l'aver fondato il diritto punitivo sulla negazione del libero arbitrio, l'aver ravvivato la teoria della difesa sociale e l'aver dedicato attenzione allo studio del delinquente. Ma essa aveva anche gravissimi torti, tra cui quello di aver seguito una specie di «moda biologica» basata sulla troppa fiducia verso la teoria dell'organismo sociale⁵⁸, con l'effetto di aver confuso l'uomo con gli altri animali, di aver dato una eccessiva importanza al fenomeno biologico come fattore di delitti, di aver identificato per i fini penali il delinquente con l'ammalato, di aver trascurato lo studio delle legislazioni e di aver trascurato l'elemento differenziale della penalità.

Se era indubitabile che la società dovesse difendersi dal delinquente, dal pazzo, dall'appestato e dal cane rabbioso, vi era disaccordo in ordine ai limiti della stessa difesa sociale e sulle diverse funzioni difen-

⁵⁶ ALIMENA, *Naturalismo critico e diritto penale*, cit., p. 615.

⁵⁷ Ivi, p. 615: «Gli studi che van facendo in Italia il Carnevale, il Colajanni, l'Impallomeni, il Morselli, il Poletti, il Pugliese, il Vaccaro, l'iniziativa presa dal Liszt in Germania, gli studi del Tarde, dal Garraud, dal Lacassagne in Francia, le dottrine di Foinitsky, di Wulfert e dello stesso Drill in Russia mostrano che si sente un bisogno nuovo, che è come l'eco di quel naturalismo critico, che ogni giorno si spande, di quel naturalismo critico a cui l'avvenire promette nuovi trionfi».

⁵⁸ Ivi, p. 616: «Si è fatto troppo a fidanza con l'ipotesi dell'organismo sociale. Ciò è un gran male, perché una scienza deve andare molto cauta ed accogliere dottrine assai solide, e perché la teoria dell'organismo sociale non può avere che un valore *metaforico*, ovvero ritorna al vecchio concetto del *Leviathan* di Hobbes. Non solo, ma la dottrina dell'organismo sociale non può dar luogo ad una teoria giuridica della penalità, per quella differenza che l'istesso Spencer ha fatto tra *organismo discreto* ed *organismo continuo*. La scuola antropologica ha risolto il problema in modo assai semplice: 'come in un organismo si taglia un membro guasto, così nell'organismo sociale si elimina il delinquente'. E la differenza spenseriana fra i due organismi ove è mai? Nell'organismo animale rispondo io, organismo continuo, si può senza rimorso sacrificare un piede o una mano al sensorio comune; ma nell'organismo sociale, organismo discreto, la coscienza è diffusa, ed il membro guasto non è altro che un gruppo di uomini dotati di coscienza. Dunque, parliamo di difesa sociale, ma respingiamo le assimilazioni fittizie, perché nella necessità organica noi non possiamo trovare le radici della repressione».

sive della stessa, che non potevano essere ridotte ad una sola, ma che era necessario separare. Secondo l'Autore, infatti, era necessario suddividere tali funzioni in due gruppi caratterizzati da due «grandissime» differenze relative all'efficacia morale o materiale e agli effetti immediati o futuri dei mezzi difensivi adottati. Infatti, questi potevano consistere in una azione fisica di eliminazione o agire sulla coscienza dell'uomo, oltre che avere effetti immediati sull'individuo che aveva prodotto il danno o futuri sulla collettività piuttosto che sull'individuo il quale, avendo prodotto il male, aveva dimostrato di non aver subito l'impressione della minaccia⁵⁹. Soltanto questo secondo gruppo di fenomeni formava la materia del diritto penale, in quanto la difesa giuridica differiva da ogni altro mezzo di difesa sociale, perché agiva non come forza materiale, ma come determinante morale sulla coscienza dei consociati e non dell'individuo:

Per queste ragioni, il provvedimento contro l'animale pericoloso e l'eliminazione del pazzo non hanno che vedere con la vera funzione giuridica, che, invece, ha per oggetto gli uomini, che sentono l'efficacia dei motivi determinanti. Quindi la pena non ha né lo scopo di trattenere i delinquenti refrattari od incorreggibili, né quello di attuare l'espiazione o l'emenda in modo assoluto degli uomini, che hanno già delinquito, ma, invece, essa ha lo scopo di trattenere tanti altri che, senza un tale determinante, commetterebbero reati⁶⁰.

In tale ambito andava individuato l'elemento cardine della penalità caratterizzato dalla minaccia di un male e dalla sua efficacia determinante esercitata sulla coscienza degli uomini, che costituiva elemento specifico che differenziava la penalità da ogni altra funzione difensiva.

Da questo ragionamento Alimena sviluppava quello relativo al libero arbitrio, che per il criminalista doveva essere ritenuto un elemento inutile e pericoloso per due ordini di ragioni: in primo luogo perché storicamente il libero arbitrio non aveva mai influito sulle leggi penali, essendo ignoto alle dottrine pitagoriche e platoniche. Esso, infatti, assunse rilievo in ambito teologico con riferimento alla giustificazione delle pene eterne, a seguito delle dispute di S. Agostino e Pelagio; ma non poteva avere rilievo in ambito giuridico, dove le questioni della grazia e della dannazione eterne non dovevano avere nessun valore. In

⁵⁹ Ivi, p. 620.

⁶⁰ *Ibidem*.

secondo luogo, perché l'opinione comune escludeva l'indifferenza dell'uomo al bene e al male, per cui il delitto era ritenuto sempre frutto di una certa indole, di una certa educazione e di determinate condizioni⁶¹. Per queste ragioni andava respinta la teoria che valorizzava il libero arbitrio, essendo sufficiente per il criminalista analizzare la volizione con i suoi motivi, quali antecedenti immediati di essa.

Da quanto detto, era possibile individuare due forme di difesa sociale: quella nei confronti del pazzo e dell'animale pericoloso, insensibile all'efficacia determinate della legge e quella nei confronti dei delinquenti comuni che percepivano tale efficacia. Nel primo caso poteva parlarsi di "responsabilità" per la riparazione civile del danno dal patrimonio del pazzo o del padrone dell'animale, quale elemento esterno e politico che stabiliva un rapporto di causa ad effetto, non dissimile dalle ipotesi in cui involontariamente un soggetto avesse rotto o guastato qualcosa. Nel secondo caso, invece, si sarebbe parlato di "imputabilità" in considerazione di un diverso rapporto psicologico ed etico, sentito dallo stesso delinquente che, pur non apprezzando il valore morale della sua violazione, era consapevole di aver voluto compiere coscientemente quella azione. Ciò significava che le leggi penali costituivano un mezzo di difesa sociale attuato con la coazione psicologica e che l'obiettivo della penalità doveva essere il delitto e non il delinquente.

Il percorso seguito da Alimena e il risultato raggiunto nel suo ragionamento evidenziavano i difetti del pensiero della *Scuola antropologica*, che aveva insistito troppo sull'analogia tra il delinquente e l'ammalato, trascurando di guardare i due momenti dell'efficacia della legge penale, rispettivamente rivolti a chi aveva già delinquito e a coloro i quali avrebbero potuto delinquere: la vera efficacia del diritto penale si sarebbe verificata soltanto nel secondo momento, «appunto perché la penalità non è una retribuzione, ma invece è un strumento di difesa»⁶²:

⁶¹ Ivi, p. 622: «Quindi ciò che per noi è causa del delitto, per i partigiani del libero arbitrio diventa, necessariamente e logicamente, scopo di esso. E siccome ogni delitto è il risultato di alcune determinate condizioni, così, lo ripetiamo, sorge la tendenza a considerare le cause del delitto come scuse, quindi la tendenza a distruggere la repressione».

⁶² Ivi, p. 623.

Per quelli che hanno già delinquito, è possibile dire: – «badate al delinquente e non al delitto» – ma per gli altri come si farà?

Se la legge dicesse: – «sarà colpito così e così il delinquente nato, in questo modo il delinquente d'abitudine, e in quest'altro il delinquente d'occasione», – che cosa concluderemmo? Niente, niente assolutamente, perché nessun uomo si riconosce delinquente, o delinquente nato, o d'abitudine, o d'occasione.

Ma se, invece, diciamo: – «il tale delitto è colpito nel tale modo», – noi, (se l'esperienza ci ha aiutato per stabilire una minaccia sufficiente) avremo raggiunto un grande scopo, perché avremo posto un determinante nella coscienza degli uomini, determinante, che, se non è sentito da molti, è sentito da moltissimi altri.

E ciò, lo ripeto, perché l'uomo, che sente la minaccia, non sa di essere il delinquente della tale o della tal altra categoria.

Alla luce di questo ragionamento, semplice e coerente, Alimena insisteva sull'idea secondo cui la penalità non doveva avere ad oggetto il delinquente, ma il delitto, per evitare di avere efficacia solo nei confronti dei colpevoli, senza averne nei confronti della collettività. In questo modo, essa avrebbe acquistato una grande forza determinante, consentendo anche la valutazione del delinquente attraverso l'individualizzazione della pena attuabile con l'applicazione dell'antichissimo principio della proporzionalità tra la pena ed il delitto, per il quale «se una pena minore è insufficiente e una maggiore è superflua, [...] solo la pena necessaria è giusta»⁶³. L'applicazione di questo principio spiegava il perché le pene si modificavano e si affievolivano con il passare del tempo, a seconda dello sviluppo del senso morale e del sentimento di giustizia nella coscienza collettiva, la cui sensibilità non necessitava più delle torture medievali o delle «forche patibolari», in considerazione del fatto che il nostro secolo «sensibile e un po' nevrotico si commuove più facilmente»⁶⁴.

⁶³ Ivi, p. 624: «Quindi, se si domanda al legislatore: – “perché punite l'omicidio con ventiquattro anni di reclusione?” – egli senza dubbio non potrà giustificare il numero preciso degli anni, (se venti, diciotto o venuto) ma potrà facilmente giustificare la media, perché vi risponderà così: «pare che tale minaccia sia sufficiente a trattenere la maggioranza». Infatti, se la pena dell'omicidio scendesse ad un mese di reclusione, dopo qualche tempo, se non subito, si vedrebbe aumentato il numero di tali delitti: quindi, si avrebbe la risposta sperimentale dell'inefficacia della pena».

⁶⁴ *Ibidem*. Alimena utilizzava l'efficace esempio della spettralità delle chiese medievali, adornate di diavoli minacciosi e di serpenti aggrovigliati piuttosto che gli ange-

Tutti questi argomenti rappresentavano una sintesi della nuova tendenza critica a cui l'Alimena dichiarava di aderire: essa si allontanava dai postulati della «gloriosa scuola tradizionale di diritto penale» facendo a meno del libero arbitrio e intendendo la penalità un modesto strumento di difesa; e ancor più si discostava dalla scuola d'antropologia criminale, sganciando il diritto penale dalla sociologia criminale; sostenendo che la penalità dovesse avere ad oggetto il delitto e non il delinquente e non condividendo la valutazione del tipo criminale e della genesi della criminalità.

Ma queste idee erano sufficienti a sostenere la costituzione di una terza scuola? Questo era l'oggetto della polemica che si era scatenata dopo la pubblicazione del «manifesto» di Emanuele Carnevale, su cui l'Alimena cercava di fare il punto della situazione, riassumendo le obiezioni che erano state mosse fino a quel momento che si racchiudevano nelle seguenti: la mancanza di un metodo originale di questa nuova tendenza⁶⁵ e la limitazione della critica a dottrine secondarie⁶⁶.

Il riferimento principale era alla critica mossa da Ferdinando Puglia nel citato articolo «Se vi sia o se possa esservi una terza scuola di diritto penale»⁶⁷, contro cui Alimena manifestava aperto dissenso. Secondo l'Autore, le obiezioni formulate dal positivista dovevano ritenersi errate in quanto non era solo il metodo a costituire l'oggetto distintivo fra le scuole e in quanto la critica da loro mossa atteneva a questioni principali e non secondarie, come, ad esempio, al problema della separazione del diritto penale dalla sociologia criminale, che costituiva certamente un rilievo di primo piano⁶⁸. Invero, le varie scuole di diritto si ricollegavano come rami al grande tronco della filosofia: la

li presenti nelle chiese moderne: «Le penalità antiche differiscono dalle moderne quanto il supplizio della ruota differisce dalle celle del penitenziario, quanto un vecchio volume ascetico pieno di figure di diavoli e di dannati differisce dal profumato e ricco libro di preghiere di una bella signora, quanto le prediche melodrammatiche di un missionario differiscono dalle conferenze spirituali del padre Agostino da Montefeltro».

⁶⁵ Ivi, p. 626: «Si dice: le scuole si distinguono per il metodo e per il solo metodo, e questa nuova tendenza, quindi, o è positiva o è metafisica».

⁶⁶ *Ibidem*: «Si aggiunge un'altra obiezione: la tendenza critica attacca dottrine secondarie. E qui si condiscono le obiezioni con le solite accuse di "scolastica", di "metafisica", di "eclettismo", parole tutte di colore oscuro, con cui molti son soliti colpire indifferentemente tutto ciò che loro non piace».

⁶⁷ F. PUGLIA, *Se vi sia o se possa esservi una terza scuola di diritto penale*, in *Antologia giuridica*, anno V (1891), p. 401-416.

⁶⁸ ALIMENA, *Naturalismo critico*, cit., p. 626.

scuola classica tendeva all'idealismo, la scuola antropologica al materialismo e la nuova tendenza (giusto per non utilizzare la parola "proibita" scuola) si riattaccava al naturalismo critico e, pur restando sperimentale nel metodo, era essenzialmente critica nel contenuto.

Questi concetti sarebbero stati ripresi con maggiore forza e maturità nella prolusione al corso di diritto e procedura penale tenuta all'Università di Napoli il 29 novembre 1894, raccolta, insieme ad altri scritti, nel volume *Note filosofiche di un criminalista* (Modena, 1911) in cui Alimena avrebbe sviluppato le linee fondamentali del suo pensiero, in un «audace tentativo» di conciliazione tra i principi delle due grandi scuole, classica e positiva⁶⁹. Infatti, se nel saggio sul naturalismo critico sopra citato il giurista cosentino aveva manifestato difficoltà ad utilizzare il termine «scuola» riferito al nuovo indirizzo, a distanza di soli tre anni non avrebbe avuto problemi a dedicare la prolusione napoletana alla "scuola" critica di diritto penale: «ed eccomi dinanzi a voi, per parlarvi appunto in nome degli iniziatori di questa scuola che, per il tronco filosofico da cui parte, si è chiamata critica»⁷⁰. In essa, il penalista tratteggiava le differenze tra le due grandi scuole di diritto criminale e presentava il «novissimo indirizzo filosofico» che definiva del «positivismo critico», corrispondente ad una terza fase del diritto penale, positivista nel metodo, ma essenzialmente critica nel contenuto. Essa, infatti, faceva a meno del libero arbitrio, rifiutava recisamente la teoria dei tipi criminali, riconosceva che il delitto dipendesse principalmente da cause sociali e non solo da cause fisiche ed affermava che la penalità avesse come unico scopo la difesa sociale.

4. *La reazione dei positivisti italiani*

Il manifesto presentato nel 1891 da Emanuele Carnevale ebbe grande eco nel panorama della scienza penalistica europea. Lo stesso Autore nel 1915, dalle pagine della rivista *Progresso del diritto criminale*, avrebbe ricordato:

Nel luglio del 1891 fu annunciato ad opera di chi scrive il programma di una terza scuola, accentuando un indirizzo già chiaramente seguito in

⁶⁹ ABBONDANZA, *Alimena, Bernardino*, cit.

⁷⁰ B. ALIMENA, *La scuola critica di diritto penale*, in ID., *Note filosofiche di un criminalista*, Formiggini, Modena 1911, p. 4.

lavori precedenti. L'iniziativa non piacque a parecchi. A qualcuno per il semplice motivo che non l'aveva presa esso, come suole accadere (pure forse simpatizzando, nelle idee e per temperamento); ad altri, diciamolo, per presunzione. Certi capi, nelle due scuole combattenti, dando appunto prova di presunzione così grande quanto scarsa era (nella questione di cui trattasi, s'intende) la chiaroveggenza, si illudevano che tutto il campo ormai non potesse essere che loro e non ammettevano che potesse venirci in mezzo qualcuno che stesse a sé; dall'una e dall'altra parte ci si diceva, con assolutismo papesco un po' strano, invero: «o di qua o di là». Il rimprovero maggiore che ci fu fatto fu di eclettismo⁷¹.

Ed infatti, tra condivisioni e disapprovazioni, il “manifesto” suscitò l'attenzione di numerosi giuristi italiani e stranieri che dalle pagine delle più note riviste scientifiche dell'epoca commentarono il nuovo indirizzo scientifico proposto: fra questi, oltre ai connazionali Camillo Cavnagnari, Enrico Cimbali, Enrico Ferri, Giulio Fioretti, Cesare Lombroso, Ferdinando Puglia, Giuseppe Alberto Pugliese, la proposta del nuovo indirizzo non passò inosservata in Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera grazie ad alcune note di commento pubblicate da nomi illustri come Gabriel Tarde, Ernst Rosenfeld, Clovis Bevilacqua, Manuel Torres Campos e Alfred Gautier⁷².

⁷¹ E. CARNEVALE, 'La Terza Scuola' e la concezione unitaria nel diritto criminale, in *Progresso del Diritto Criminale*, vol. VII, fasc. II (1915), pp. 3-15 (3-4).

⁷² G. FIORETTI, *Recensione a E. Carnevale. Una terza scuola del diritto penale in Italia*, in *La scuola positiva nella giurisprudenza civile e penale e nella vita sociale* 8 (1891), pp. 373-5; F. PUGLIA, *Se vi sia o possa esservi una terza scuola*, in *Antologia giuridica*, V (1891), p. 401-416; ID., *Condizioni attuali del diritto penale in Italia*, in *Antologia giuridica*, VI (1892), pp. 669 e 717; C. LOMBROSO, *Rivista di discipline carcerarie*, fascicolo XIV, 1891, in *Archivio di Psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale* XII (1891), pp. 591-2; E. FERRI, *Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta dei nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bocca, Torino 1892, pp. 399 e ss; C. CAVAGNARI, *Rassegna giuridica quadrimestrale*, in *Il pensiero italiano. Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e cultura sociale* XVI (1892), pp. 489-496; G. CIMBALI, *Recensione a E. Carnevale. Una terza scuola del diritto penale in Italia*, in *Lo Spedaliere. Rassegna trimestrale di scienze sociali e giuridiche* 4 (1891), pp. 401-2; D. PICCOLO, *Bibliografia*, in *Il circolo giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza* XXIV (1893), p. 41-7; G. TARDE, *Une nouvelle école italienne, 'le positivisme critique'*, in *Archive d'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale e pathologique*, VII (1892), pp. 208-211; A. GAUTIER, *Une troisième école de droit pénal en Italie*, in *Revue pénale suisse* V (1892), p. 57; C. BEVILAGUA, *Una terza scuola di diritto penale*, in *Revista academica da faculdade de direito do Recife* 3 (1891), pp. 178-183; M. TORRES CAMPOS, *Una nueva escuela penal*, in *La Nueva Ciencia Jurídi-*

Nel panorama scientifico italiano, fra i penalisti che accolsero con favore questa nuova tendenza vi fu l'avvocato barese Giuseppe Alberto Pugliese⁷³, direttore della *Rivista di Giurisprudenza*, il quale – secondo la definizione offerta dall'Impallomeni – fu uno di quegli studiosi che aveva visto «con simpatia il sorgere della «nuova scuola», per quel corredo di studi naturalistici e sociologici, dei quali prometteva arricchire la scienza; ma poi à finito per rimanere deluso e sorpreso per gli assunti niente positivi e niente giuridici dei quali la medesima si è alimentata»⁷⁴. La condivisione delle teorie esposte dal fondatore del nuovo indirizzo spinse quest'ultimo a ripubblicare per esteso l'articolo di Carnevale sulla rivista da lui diretta⁷⁵, accompagnandola da una nota introduttiva, nella quale richiamava l'attenzione degli studiosi a quel “programma”, auspicato e desiderato da molto tempo:

Richiamiamo l'attenzione degli studiosi su questo importante lavoro dello egregio signor Carnevale, vecchio amico di questa *Rivista*. Può essere un programma, può essere una bandiera. L'uno o l'altra, merita il benvenuto. Era auspicato e desiderato da molto tempo: in questa *Rivista*, che non fu ad alcuna seconda nel seguire ed aiutare il movimento scientifico ed il rinnovamento delle scienze giuridiche, fu più volte preannunziata la esigenza di un terzo momento, e di una nuova scuola. Così doveva avvenire, e così sarà. Alla tesi della così detta scuola classica, si contrappose l'antitesi della scuola antropologica; è tempo che venga la sintesi, che, cogliendo il buono ed il vitale che vi ha nell'una e nell'altra dottrina, e, ripudiando il falso e l'esagerato, ponga una nuova tesi che costituisca per le scienze giuridiche un vero e reale progresso⁷⁶.

ca, 1 (1892), pp. 24-38; ROSENFELD, *Die Dritte Schule*, cit., pp. 1-40; A. WULFFERT, *L'anthropologie criminelle en Italie*, in *Revue pénitentiaire. Bulletin de la société générale des prisons*, 18 (1894), pp. 128-130.

⁷³ Su Giuseppe Alberto Pugliese (Toritto, 1845 – Trani, 1931) cfr. C. NENCHA, *Per l'on. G.A. Pugliese*, Vecchi, Trani 1909; G. MALCANGI, *Giuseppe Alberto Pugliese e il Casato Nencha*, in *Il tranesiere*, a. XIV (1972) n. 10, pp. 5-9; S. PASTORE, *Giuseppe Alberto Pugliese, parlamentare e avvocato tranese: il dibattito parlamentare sulla legge istitutiva del collegio dei probiviri*, in *Risorgimento e Mezzogiorno: rassegna di studi storici*, a. 20 (2009), fasc. 39/40, pp. 215-221.

⁷⁴ IMPALLOMENI, *La nuova scuola*, cit., p. 315.

⁷⁵ E. CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, in *Rivista di Giurisprudenza*, a. XVI (1891), pp. 501-520.

⁷⁶ Ivi, p. 501 nt 1.

Altri, come il filosofo del diritto Giuseppe Cimbali, aperto oppositore delle idee lombrosiane, riconobbe, dalle pagine della Rivista *Lo Spedaliere* del 1891, il merito al Carnevale di aver criticato «aspramente e giustamente» i canoni fondamentali della *Scuola positiva*, pur rilevando la vicinanza delle idee proposte con quelle della *Scuola classica*, che non giustificavano il varo di un terzo indirizzo, ma che potevano ricondursi nell'alveo delle grandi tradizioni della prima scuola, a cui si sarebbero potuto apportare quelle riforme rese necessarie dal mutato spirito dei tempi e dai progressi delle scienze sussidiarie⁷⁷. O altri ancora, come il magistrato Camillo Cavagnari, esponente del "socialismo giuridico"⁷⁸ e di fede positivista, il quale non potè fare a meno che riconoscere degno di attenzione per gli studiosi il carattere speciale di questa nuova tendenza, rivolta a promuovere la riforma sociale⁷⁹, pur ravvisando la vicinanza di queste idee a quelle del socialismo scientifico ed ai concetti già propugnati da Turati e Colajanni⁸⁰, nonché alle aperture sociologiche già previste dal Ferri nel suo programma⁸¹.

⁷⁷ CIMBALI, *Recensione a E. Carnevale. Una terza scuola del diritto penale in Italia*, cit., p. 402: «Nessuno meglio del Carnevale può comprendere questa necessità, avendo egli molto sagacemente rilevato, che i cosiddetti classici, pur servendosi di formule antiquate, sono positivisti della più bell'acqua. Mettiamoci tutti, dunque nella via regia; ringiovaniamola pure e combattiamo a tutta oltranza per i diritti e per la dignità umana contro certi folli, e, più che folli, ingenui, che nulla conoscendo del cuore umano, dividono gli uomini in due categorie, in uomini-angeli e in uomini-delinquenti, considerano questi ultimi come bestie e li mettono fuori della protezione del Diritto».

⁷⁸ Su Camillo Cavagnari (Marostica, 1853 – Milano, 1904) cfr. G. ALPA, *L'avvocatura ieri e oggi*, in C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *Avvocati e procuratori*, (cur. G. Alpa), Il Mulino, Bologna 2004, pp. 7-35; F. TACCHI, s.v. «Cavagnari, Camillo», in *DBGI*, 1, pp. 492-3.

⁷⁹ CAVAGNARI, *Rassegna giuridica quadrimestrale*, cit., p. 493: «Con ciò vogliono dire che la revisione e modificazione delle diverse leggi, i nuovi sistemi penitenziari, le misure contro l'alcoolismo, la diffusione dell'istruzione, la tutela dell'infanzia abbandonata o colpevole sono tutte cose che nella mente del legislatore e dell'uomo di Stato non debbono essere che parti di un disegno più ampio, e cioè riformare la società per guisa che gli antropomorfismi di ogni natura, e quello economico principalmente, che pugnano nel suo seno, mano mano si attenuino sino a cancellarsi».

⁸⁰ *Ibidem*. Ed infatti, benché lo stesso Carnevale avesse dichiarato di non voler confondere le sue teorie con quelle del socialismo scientifico, aveva ammesso che con quest'ultimo indirizzo la sua scuola avrebbe potuto avere maggiore affinità.

⁸¹ *Ibidem*. Il riferimento è alla teoria dei sostitutivi penali del Ferri (vedi infra), che avrebbero consentito di mitigare e correggere gli antagonismi di ogni natura esistenti nella società.

Particolarmente critici contro questo indirizzo furono, invece, gli esponenti della *Scuola positiva*, tra cui Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Giulio Fioretti e Ferdinando Puglia, i quali risposero con vigore alla proposta di istituzione di un nuovo indirizzo.

Fioretti⁸², condirettore (insieme a Ferri, Garofalo e Lombroso) della rivista «La Scuola Positiva nella giurisprudenza civile e penale e nella vita sociale», fu il primo ad intervenire pubblicamente contro il *Manifesto* della *Terza scuola* in una recensione, comparsa nel fascicolo dell'agosto 1891, all'articolo di Carnevale (che era stato pubblicato soltanto il mese precedente), al quale non risparmiò argute ed ironiche stilette. Il “pezzo” si apriva infatti con la domanda: «Fondare una terza scuola di diritto penale!?» a cui l'Autore rispondeva: «Mi perdoni l'amico Carnevale, ma questa mi sembra una malinconica idea di ... quaresima. Io credevo che due scuole fossero fin di troppo, e quanto!». Su questa premessa, rivolta a ridicolizzare l'idea stessa di proporre un nuovo indirizzo penalistico, Fioretti dichiarava di non aver compreso la differenza tra la scuola del positivismo *tout court* e quella del positivismo “critico”⁸³. Provava, quindi, ad esaminare le differenze proposte dalla *Terza scuola*, che non risultavano, in realtà, affatto difformi da quella positiva: la pretesa “netta” distinzione della personalità del diritto penale dalla biologia e dalla sociologia era stata già postulata, infatti, da Ferri e da Garofalo⁸⁴; la questione dell'imputabilità era trattata in egual modo nel riconoscere la negazione del libero arbitrio⁸⁵; la maggiore importanza data all'*occasione* non rappresentava una

⁸² Su Giulio Fioretti (Napoli 1862-ivi, 1914) cfr. P. MARCHETTI, s.v. «*Fioretti, Giulio*», in *DBGI*, 1, cit., pp. 876-7.

⁸³ FIORETTI, *Recensione a E. Carnevale*, cit., p. 373: «Questa terza scuola di denominerebbe del *positivismo critico*, e per verità nessuno impedirebbe denominarla del *criticismo positivo*. Ad ogni modo, io confesserò francamente che ho letto con molto piacere l'articolo del Carnevale, che è senza dubbio uno scrittore arguto ed un pensatore profondo. Ma non ho potuto capire in che consiste la differenza tra la scuola del positivismo *tout court* e quella del *positivismo* adornato dal titolo di *critico*».

⁸⁴ *Ibidem*: «La distinzione tra il diritto penale e sociologia o biologia è un concetto elementare che tutti abbiamo nettamente e che si oscura solo quando all'amico Carnevale salta in mente di volere istituire questa azione *finium regundorum*. È certo che tutti concepiamo in modo chiaro e netto la distinzione tra il giorno e la notte; ma se volgiamo sofisticare sull'istante delle ore crepuscolari in cui finisce il giorno e comincia la notte ci è il caso di perdere la testa a discutere per ore intere senza concludere nulla».

⁸⁵ Ivi, p. 374: «Se non che egli (Carnevale) dice che non bisogna confondere la *causalità* con la *fatalità* del volere. In questo egli non dice niente, assolutamente niente

novità, in quanto su di essa poggiava la distinzione “fondamentalissima” fra delinquenti nati e delinquenti d’occasione; l’affermazione secondo cui lo Stato dovesse avere il dovere di eseguire riforme sociali nella lotta contro il delitto, risultava già prevista dal Ferri con i famosi sostitutivi penali⁸⁶. Sulla base di tali evidenze, rimproverava, quindi, al Carnevale di aver richiamato soltanto le opere del Ferri, peraltro non esaminate nel loro complesso, ma solamente da «quei lati che gli piace considerare per comodo di polemica», trascurando di citare gli scritti di Garofalo e Lombroso, che costituivano un indispensabile complemento del sistema positivista⁸⁷. Mancava, insomma, una visione d’insieme che avrebbe consentito di individuare nella divergenza di opinioni una condizione indispensabile per la fecondità della *Scuola positiva*, la quale aveva un programma amplissimo, nel cui ambito trovava posto anche il *positivismo critico* del Carnevale, i cui sforzi sarebbero più efficacemente serviti alla causa comune, piuttosto che essere sperperati in questa sua velleità di fondare una terza scuola⁸⁸.

In linea con il giudizio espresso dal Fioretti, Lombroso in un breve trafiletto pubblicato nello stesso anno 1891 sulla sua rivista *Archivio di Psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*⁸⁹ commentò negati-

di diverso da quello che Ferri sostenne nel suo primo lavoro sulla *Negazione del libero arbitrio*. Io stesso poi esplicai con maggiori particolari il concetto che la natura intellettuale dei motivi rende possibile la genesi del sentimento della libertà, poiché la stessa coscienza della inesistenza del libero arbitrio può essere un motivo capace di modificare la condotta. Questo non dico certo per rimproverare il Carnevale di non avermi citato, ma unicamente per compiacermi di vedere che in questo *siamo pienamente in accordo*, e per notare che se la *terza scuola* del Carnevale crede di trovare in ciò un carattere distintivo, che la separi dalla scuola positiva, noi resteremo invece confusi in eterno».

⁸⁶ Osserva M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano 2009, p. 833 che la teoria dei sostitutivi penali sviluppata dal Ferri a partire dal 1883 dimostra il suo progressivo aumento di attenzione verso la dimensione politico-sociale del problema penale e la carenza iniziale su quello stesso terreno.

⁸⁷ FIORETTI, *Recensione a E. Carnevale*, cit., p. 373.

⁸⁸ Ivi, p. 375: «Ed ora mi accorgo di essere stato forse un po’ meno cortese di quello che avrei voluto verso l’egregio Carnevale. Ma questa vivacità, forse eccessiva, della mia critica dipende precisamente dalla stima che ho dell’ingegno e della coltura dell’A. che potrebbero molto più efficacemente servire alla causa comune, una volta che, come credo aver dimostrato, egli in sostanza non diverge da noi in nessun punto essenziale».

⁸⁹ Sull’argomento rinvio a P. MARCHETTI, *Cesare Lombroso e l’«Archivio di psichiatria»*, in L. LACCHÈ, M. STRONATI (curr.), *Una tribuna per le scienze criminali*. La

vamente la presunzione di costituire una nuova scuola sulla base di semplici ragionamenti e non di fatti che avrebbero giustificato la proposizione di un nuovo indirizzo:

Carnevale pretende che vi sia una terza scuola di diritto penale. Noi non avremmo desiderio di meglio, solo che le scuole si affermano coi fatti e non colle parole. Mettete insieme quattro ragionamenti, siano i più corretti possibili, questo non è che un indizio di buon criterio di chi ha voglia di studiare, ma questo tutti lo possono fare, senza per questo costituire una scuola, tanto più che nessuno si darà la briga di combatterla fino a che non porti sul terreno di battaglia una falange così numerosa di fatti e non di ragionamenti, come l'hanno portata i loro avversari. Seguire a martellarci e martellare il pubblico colla nostra dimenticanza sull'ambiente, è ignorare che noi lo abbiamo lasciato in seconda riga perché era già noto, e lasciamo agli altri di ripetere le cose già note⁹⁰.

Ed ancora, l'avvocato siciliano Ferdinando Puglia⁹¹, in un articolo pubblicato nel fascicolo di novembre della rivista *Antologia giuridica* intitolato «Se vi sia o se possa esservi una terza scuola di diritto penale»⁹², sostenne che le teorie mediane proposte dal Carnevale non fossero sufficienti a fondare un nuovo movimento, ma che, al contrario, davano la prova che il dibattito fra le due scuole sarebbe cessato solo con il prevalere dell'una sull'altra. Ed infatti, la stessa denominazione proposta di «scuola positiva critica di diritto penale» dimostrava che anch'essa muovesse nell'orbita della scienza “positiva” (opposta alla scienza metafisica) e che i pretesi caratteri differenziali consistessero in mere correzioni di alcuni aspetti della stessa scuola, dei quali non venivano certo minate le fondamenta dottrinali⁹³.

'cultura' delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento, EUM, Macerata 2012, pp. 69-96.

⁹⁰ LOMBROSO, *Rivista di discipline carcerarie*, cit., pp. 591-2.

⁹¹ Su Ferdinando Puglia (Messina, 1853 – ivi, 1909) cfr. V. TOLASI, s.v. «Puglia, Ferdinando», in *DBGI*, vol. II, Il Mulino, Bologna 2013, p. 1633.

⁹² F. PUGLIA, *Se vi sia o se possa esservi una terza scuola di diritto penale*, in *Antologia giuridica*, anno V (1891), pp. 401-416.

⁹³ Ivi, p. 407.

5. *L'intervento di Enrico Ferri*

Subito dopo la pubblicazione del programma della *Terza scuola*, con particolare foga Ferri inviò al Carnevale una lettera personale (ricevuta da quest'ultimo per posta unitamente allo stesso fascicolo della *Rivista di disciplina carcerarie* contenente lo scritto incriminato⁹⁴) in cui rimproverò al giurista siciliano che la sua proposta di istituzione di un nuovo indirizzo fosse del tutto illusoria. Tale invettiva – a cui il Carnevale avrebbe replicato dalle pagine della *Rivista di giurisprudenza* (avendo *La scuola positiva* rifiutato di pubblicare il pezzo) – sarebbe stata riprodotta nel 1892 nell'introduzione della terza edizione di *Sociologia criminale*, nel quale il maestro del positivismo non avrebbe risparmiato giudizi negativi al nuovo indirizzo “eclettico” che pretendeva di adagiarsi fra gli estremi delle due scuole, ma che, lungi dall'essere razionale e fecondo, rappresentava «un grado di evoluzione incompleta, abortita e di minore potenza mentale»⁹⁵.

In particolare, l'Autore accusava questa nuova tendenza di apriorismo, arbitrarietà e provvisorietà in quanto pretendeva di determinare la risultante fra le due scuole, senza che quella positiva avesse ancora raggiunto la sua espansione completa, determinando così la necessità di dover cambiare posizione ad ogni ulteriore sviluppo di quest'ultima. Inoltre, anche se le due “correnti” avessero completato il loro percorso, lo sforzo di cercare una soluzione intermedia fra i due indirizzi sarebbe stato inutile, in quanto la stessa scienza avrebbe raggiunto da sola lo stesso obiettivo col passare del tempo⁹⁶. La pretesa di realizzare

⁹⁴ E. CARNEVALE, *Del nuovo indirizzo nelle discipline penali (Lettera aperta all'On. Prof. E. Ferri)*, in *Rivista di giurisprudenza* 16 (1891), pp. 551-9 (551). In questo articolo l'Autore dà atto della ricezione della lettera da parte del Ferri, in risposta della quale avrebbe pubblicato la sua replica.

⁹⁵ E. FERRI, *Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta dei Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bocca, Torino 1892, p. 29. Pur non nominandoli espressamente, la contestuale collocazione temporale del volume del Ferri (edito nel 1892) ai citati scritti programmatici di Carnevale e di Alimena (comparsi nel 1891) rendono evidente che questi ultimi fossero i destinatari di tali invettive, a cui l'Autore non risparmiava l'accusa di aver trovato una «comoda arte per fare carriera dando un colpo alla botte ed uno al cerchio».

⁹⁶ Ivi, p. 30. Per meglio spiegare l'accusa di inutilità rivolta agli eclettici, Ferri li paragonava ad un meccanico che aspettava la fine delle oscillazioni di un pendolo per rimetterlo nel centro di sospensione. Tale operazione sarebbe stata inutile, in quanto il pendolo avrebbe raggiunto autonomamente quella posizione dopo aver esaurito il movimento di azione e di reazione. Così doveva essere nella scienza penale, che, dopo 10

questo «matrimonio di convenienza» tra il vecchio diritto penale e la giovane scienza positiva costituiva, quindi, «opera vana ed infeconda», se non addirittura ridicola, in considerazione della differenza di metodo scientifico tra i due indirizzi, per cui non era possibile individuare una via di mezzo: «o si sillogizza sul reato, come ente giuridico astratto o lo si studia come fenomeno naturale»⁹⁷.

Quindi, doveva ritenersi inaccettabile la pretesa di dare origine ad una “terza scuola”, il cui indirizzo, secondo quanto sostenuto da Emanuele Carnevale nel *Manifesto* del 1891, sarebbe stato basato sulla teoria del rispetto della personalità del diritto penale nella sua rinnovazione scientifica; della causalità e non fatalità del delitto; della riforma sociale, come primo dovere dello Stato nella lotta contro il delitto. Tutti questi punti venivano criticati dal Ferri, il quale riteneva anzitutto che nel pensiero scientifico vi fossero soltanto due grandi vie maestre: quella dell’«apriorismo deduttivo» e quella del «positivismo induttivo», accanto alle quali potevano esservi dei sentieri, ma non certo una terza via. Pertanto, quei tre punti “scismatici” presentati dal Carnevale dovevano ritenersi secondari o inesatti. Ed infatti, con riferimento al primo, riteneva puramente scolastica la preoccupazione della personalità del diritto penale, in quanto qualunque fosse la denominazione data alla branca del diritto (diritto penale o criminologia o sociologia criminale) l’oggetto era quello di studiare il delitto come fenomeno naturale e sociale ed indicare i mezzi di lotta giuridico-sociale contro di esso. Il secondo punto era frutto, invece, di un equivoco, in quanto nessun positivista aveva mai parlato di fatalismo del delitto, bensì di determinismo causale o naturale, tanto vero che Lombroso (l’autore maggiormente accusato di fatalismo biologico) aveva studiato la figura del delinquente nato che per favorevoli condizioni dell’ambiente non delinque. Il terzo punto era poi assolutamente ingiustificato, in considerazione del fatto che la *Scuola positiva* fu la prima a sistemare non solo i quattro ordini di mezzi difensivi contro il delitto, ma la teorica della prevenzione sociale (sostitutivi penali) insistendo

o 20 anni, avrebbe stabilito da sé, per solo processo naturale, una risultante fra estremi delle due scuole.

⁹⁷ Ivi, p. 31: «Tanto è vero che poi, in codesti eclettici, tutto si riduce a mettere gli studi sull’uomo delinquente e sui fattori naturali del delitto nel capitolo preliminare, fra le solite addormentate scienze ausiliarie del diritto penale, tirando poi dritto con questo sulle vecchie rotaie dei sillogismi giuridici, senza ricordarsi mai di chiedere a quelle scienze ausiliarie la base di fatto alle induzioni generali».

sulla minima efficacia delle pene nella lotta contro il delitto e proclamando che a mali sociali occorrono rimedi sociali⁹⁸.

Tali precisazioni portarono Ferri a ritenere che tali teorie costituivano soltanto dissensi parziali, addirittura utili come cimento critico per i positivisti, ma che non potevano certamente fondare una terza scuola di diritto penale che prendeva dalle due avverse ciò che esse avevano di buono e le componeva in un insieme inorganico:

E questo è il significato più speciale: ma io denuncio l'eclettismo anche come sintoma di timidezza cerebrale, che, specialmente tra i popoli stanchi ed amanti di un ozioso "giusto mezzo" indica solo una transazione, in alcuni per illusoria speranza di far così più presto carriera fra i due contendenti, in altri per una vera incapacità a quegli ardimenti, che anche nella scienza sono sempre fecondi quando prendono slancio da una base solida con metodo sicuro, come è indubbiamente della scuola positiva – lasciando poi all'opera del tempo la facile correzione degli errori parziali⁹⁹.

La reazione contro l'eclettismo sostenuta dal Ferri nel volume del 1892 avrebbe trovato proseliti tra i suoi seguaci, tra cui il Cavagnari, il quale, nell'ambito della *Rassegna giuridica quadrimestrale* pubblicata nello stesso anno nella rivista *Il pensiero italiano*, riconobbe il merito del "maestro" di aver saputo combattere apertamente e trionfalmente le teorie dei «campioni» di una *Terza scuola di diritto penale*¹⁰⁰, che, nel «comodo eclettismo», miravano a conciliare le «vecchie abitudini mentali colle nuove, imposte dalla irresistibilità del progresso delle scienze positive, ed evitare così un eccessivo sforzo di energia»¹⁰¹.

⁹⁸ Ivi, p. 400 nt. 2. Sull'argomento rinvio al recente volume di LATINI, *Storia di un giurista 'eretico'*, cit., p. 20.

⁹⁹ FERRI, *Sociologia criminale*, cit., pp. 400-1, nt. 2.

¹⁰⁰ CAVAGNARI, *Rassegna giuridica quadrimestrale*, cit., p. 492. Secondo la sintesi offerta dall'Autore, i promotori della Terza scuola «vorrebbero, pur riconoscendo che il libero arbitrio non è più sostenibile come base della imputabilità e che soprattutto occorre studiare il delinquente e pur riconoscendo gli eminenti servigi dell'antropologia e della sociologia criminale, vorrebbero tuttavia fermare il diritto penale sulla china, a loro dire, pericolosa a cui lo avviarono Ferri, Lombroso, Fioretti e loro seguaci e tenerne distinta la personalità nella sua rinnovazione scientifica, affermare la *causalità* non la *fatalità* del delitto, richiedere la riforma sociale, come primo dovere dello Stato nella lotta contro la delinquenza».

¹⁰¹ *Ibidem*.

Questa severa critica sarebbe stata ripresa ancora dal Ferri nella quarta edizione della *Sociologia criminale*, edita nel 1900, nella quale la nota sul *Manifesto* di Carnevale avrebbe trovato spazio nell'introduzione dell'Opera, in cui, con maggiore enfasi, Ferri avrebbe inserito i due promotori del nuovo indirizzo nella «varietà molluscoide di criminalisti eclettici», il cui tentativo di fondare una terza scuola era «meschinamente abortito»¹⁰², come aveva già previsto nella precedente edizione dello stesso libro, nel quale aveva sostenuto che essa non poteva vivere e prosperare «perché le mancava semplicemente ogni ragion d'essere; giacché non si può credere che i soli dissensi parziali di vedute personali bastino a costituire una scuola od una corrente scientifica»¹⁰³. Concludeva, quindi, Ferri nel ritenere che quella terza scuola «nacque infelice e nella morte precoce trovò sollievo alle sue pene», con l'unico beneficio di aver procurato ai suoi due iniziatori e seguaci al tempo stesso, Carnevale ed Alimena, il vantaggio di aver guadagnato cattedre universitarie che sarebbero state loro negate, come accaduto per Majno, Florian e Sighele, se si fossero dichiarati appartenenti alla scuola criminale positiva, «senza riserve critiche e senza eclettici paracadute»¹⁰⁴.

6. La replica di Emanuele Carnevale

I giudizi negativi pronunciati contro il progetto di Emanuele Carnevale spinsero quest'ultimo ad intervenire a difesa della sua proposta, nel dicembre dello stesso anno 1891, dalle pagine della rivista catanese *Antologia giuridica*, che Giuseppe Speciale definisce «uno dei tanti fogli che diede voce alla scienza del diritto di fine Ottocento e uno dei tanti laboratori che in quegli anni fervidi e inquieti fu animato dalla capacità inventiva di una nuova generazione di giuristi impegnati ad elaborare modelli per la soluzione dei nuovi complessi problemi giuridici, sociali, politici ed economici»¹⁰⁵.

¹⁰² E. FERRI, *Sociologia criminale*, Bocca, Torino 1900⁴, p. 31.

¹⁰³ Ivi, p. 32: «Se così fosse, invece di una scuola classica criminale, ne dovremmo contare almeno una dozzina, perché tanti e anche più sono i gruppo di criminalisti che hanno idee parzialmente dissidenti [...]».

¹⁰⁴ Ivi, p. 36.

¹⁰⁵ SPECIALE, *Antologia giuridica*, cit., pp. 13 e 29; ID., *Il diritto e le nuove scienze tra feconde intersezioni e cincludenti commistioni* («Rivista di sociologia», «Antologia giuridica», «Il Circolo giuridico», in LACCHÈ, STRONATI (curr.), *Una tribuna per le*

In tale contesto, il promotore della *Terza scuola* diede alle stampe un articolo intitolato *La nuova tendenza nelle discipline criminali*, nel quale dava atto delle principali obiezioni mosse contro le idee propugnate nel corpo del suo precedente scritto, che riassumeva in tre punti fondamentali: la negazione della possibilità di una novella scuola, sulla base della considerazione secondo cui esistevano soltanto due vie, la metafisica o aprioristica e la positiva; la mancanza di originalità dei principi posti a fondamento di quel nuovo indirizzo, che risultavano in realtà comuni alla dottrina di Lombroso e Ferri; la natura secondaria delle differenti teorie individuate rispetto alle altre scuole, che non potevano ritenersi sufficienti per fondarne una distinta¹⁰⁶.

In particolare, il penalista siciliano si riferiva alle recensioni di Fioletti, Puglia e Lombroso¹⁰⁷, le cui osservazioni si ponevano in linea con quelle inviategli privatamente da Enrico Ferri nella citata missiva, alla quale aveva già risposto pubblicamente con una «lettera aperta» nel numero di ottobre della *Rivista di Giurisprudenza*¹⁰⁸, il cui contenuto veniva riproposto in questo nuovo scritto ed arricchito da ulteriori elementi per controbattere tutti i profili evidenziati dagli altri positivisti intervenuti.

In primo luogo, Carnevale contestava la pretesa esclusività delle «due grandi vie maestre» dell'*apriorismo deduttivo* e del *positivismo induttivo* che avrebbero reso illusorio parlare di una terza tendenza: al contrario, riteneva un'illusione considerare che, nelle attuali condizioni della scienza, quei due metodi potessero rappresentare un segno divisorio delle varie scuole, in considerazione della parziale compresenza di entrambi nei diversi indirizzi, per cui non era possibile utilizzare soltanto quel criterio per distinguerle¹⁰⁹. Occorreva, invece, guardare

scienze criminali, cit., pp. 119-166. L'Antologia giuridica nasceva a Catania nel 1886 su iniziativa del suo fondatore Pietro Delogu. Sulla polemica fra Puglia e Carnevale cfr. Ivi, pp. 139-148.

¹⁰⁶ E. CARNEVALE, *La nuova tendenza nelle discipline criminali*, in *Antologia giuridica*, anno V (1891), pp. 593-611 (593).

¹⁰⁷ Per quanto riguarda la recensione di Lombroso, Carnevale osservava in nota: «Anche il prof. Lombroso vi à dedicato alcune linee nel suo Archivio, ma sono troppo laconiche e sdegnose perché occorra rilevarle». Ivi, p. 593, nt. 1.

¹⁰⁸ CARNEVALE, *Del nuovo indirizzo*, cit., p. 551.

¹⁰⁹ Scriveva CARNEVALE, *La nuova tendenza*, cit., p. 595: «Tropo, insigne amico, abbiamo accostato la scienza alla vita, troppi sono i problemi che da questa a quella s'incalzano minacciosi, per potere anche adesso sceverare le scuole dal semplice metodo. Invece, è alla sostanza, al contenuto delle dottrine, cui principalmente si guarda: e

alla sostanza delle dottrine, per comprendere che la terza scuola differiva dalle altre certamente per contenuto.

La seconda obiezione riguardava, poi, i tre principi cardine posti a fondamento del nuovo indirizzo, consistenti nel *rispetto della personalità del diritto penale*; nella *causalità, non fatalità del delitto*; e nella *rimodulazione sociale quale primo dovere dello Stato nella lotta contro la delinquenza*.

Il primo elemento fu criticato dal Ferri nella predetta lettera personale, sulla base della considerazione secondo cui quell'approccio corrispondeva a preoccupazioni meramente scolastiche. Carnevale replicò che non si trattava di infeconde e sterili quisquiglie accademiche, ma che, al contrario, era una necessità scientifica rivolta ad esaminare e confrontare ogni fatto connesso al fenomeno criminoso, costituente l'oggetto del diritto penale, la cui distinta personalità andava intesa e rispettata tra tutti gli strumenti della difesa sociale.

Per respingere le critiche mosse sul secondo punto, il promotore della *Terza scuola* richiamò gli studi sociologici del Ferri, che nella seconda edizione de *I nuovi orizzonti* aveva sostenuto il fondamento dell'idea della incorreggibilità nel risultato delle indagini antropologiche¹¹⁰; aveva riconosciuto fra i delinquenti abituali «una classe di individui fisicamente e moralmente disgraziati fin dalla nascita, che vivono nel delitto per una necessità congenita di adattamento organico e psichico»¹¹¹; aveva ammesso l'idea del delinquente nato «per tirannia inesorabile di tendenze congenite»¹¹². Tali citazioni confermavano la fondatezza della teoria della causalità del delitto propugnata dal Carnevale.

Al terzo principio, Fioretti aveva opposto l'assunto secondo cui già il Ferri aveva già proposto i sostitutivi penali quale prospettiva riformistica sociale da parte dello Stato: ma tali strumenti, osservava il giurista siciliano, risultavano viziati da una contraddizione logica ben manifesta, derivante dalla tendenza di generalizzare e confondere, che finiva per mettere insieme le cose più disparate e lontane, che andavano «dal

miglior di tutti debbono intenderlo Loro, che aborriscono dalle astrattezze, e così teneri sono della realtà pratica e vivente».

¹¹⁰ E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale. Seconda edizione interamente rifatta con una tavola grafica sulla criminalità in Europa*, Zanichelli, Bologna 1884, p. 210.

¹¹¹ Ivi, p. 233.

¹¹² Ivi, p. 239.

camerino dei portinai alla minore sontuosità delle chiese, dal libero scambio alla ricerca della paternità»¹¹³. Non si raggiungeva, quindi, il cuore del problema, rappresentato dalla necessità di eliminare gli antagonismi di ogni natura, prima di tutti quelli economici, esistenti nel seno della società¹¹⁴.

L'ultima obiezione proveniva dal Puglia, il quale aveva ritenuto che le nuove idee propugnate non fossero di per sé sufficienti a giustificare il sorgere di una terza scuola, trattandosi di differenze secondarie e di mere correzioni teoriche. Contro tale affermazione, Carnevale rispondeva che la nuova tendenza – condivisa dal pensiero di altri valenti giuristi come Poletti, Tarde e Liszt¹¹⁵ – nasceva dalla disapprovazione di alcuni risultati degli esponenti della *Scuola criminale antropologica*¹¹⁶, che avevano alterato la vera indole della scienza del diritto penale, disconoscendo l'importanza dell'ambiente sociale nella produzione del delitto e nutrendo scarsa fiducia nel magistero repressivo e preventivo, nell'educazione e nelle riforme della società¹¹⁷. Il carattere di positivisti dei sostenitori del nuovo indirizzo imponeva loro, quindi, lo stretto obbligo di separarsi da quella schiera, per dimostrare se fosse possibile una diversa applicazione del metodo positivo.

Al netto di tali osservazioni, poco importava, quindi l'apposizione dell'appellativo «scuola» a questo nuovo movimento scientifico, sostenuto a più voci, di cui il Carnevale si diceva l'ultimo rappresentante: «ciò mi tocca poco: lo neghino pure, se piace: negato il nome, resterà la cosa»¹¹⁸.

La replica del Carnevale spinse il Puglia ad intervenire nuovamente sull'argomento con un ulteriore contributo pubblicato nel 1892 da-

¹¹³ CARNEVALE, *La nuova tendenza*, cit., p. 607.

¹¹⁴ Ivi: «L'Autore (Fioretti), osservando come l'esposizione dei *sostitutivi* dimostri la possibilità nel legislatore di correggere efficacemente l'andamento della criminalità, à cura di aggiungere: «entro i limiti segnati dal concorso degli altri fattori criminosi». Ebbene lo vede l'amico Fioretti?, la questione è sempre lì, ed è inutile girarci intorno con delle esclamazioni interrogative: noi non accettiamo i limiti posti dalla scuola d'antropologia criminale, ma crediamo che siano assai più larghi».

¹¹⁵ Ivi., p. 608 nt. 3.

¹¹⁶ In polemica con il Fioretti, il quale aveva espresso dubbi sulla denominazione di *Terza Scuola*, suggerendo che sarebbe stata più appropriata quella di positivisti critici, Carnevale dichiarava di preferire il nome di *Scuola d'Antropologia Criminale* a quello di *Scuola Positiva*, in considerazione del fatto che il positivismo in generale non doveva essere monopolio di nessuno. *Ibidem*.

¹¹⁷ Ivi, p. 609.

¹¹⁸ Ivi, p. 611.

nella rivista *Antologia giuridica*, in cui l'Autore presentava «a puntate» una *summa* delle *Condizioni attuali del diritto penale in Italia*, nel quale passava in rassegna gli ultimi traguardi della *Scuola positiva* e le critiche più significative che le erano state mosse. Tra queste, non mancava quella di Emanuele Carnevale, il cui pensiero veniva sintetizzato nella seguente formulazione:

Deplora egli che Ferri, Lombroso ed altri abbiano coi loro studii fatto perdere al diritto penale la personalità propria, trasformandolo in una *biologia* o *sociologia criminale*. [...]

Combatte la teoria del delinquente *nato*, cercando dimostrare, che nessuno è inesorabilmente trascinato al delitto, e dando grande importanza ai fattori sociali. [...]

Dice infine il Carnevale, che la riforma sociale è il primo dovere dello Stato nella *lotta* contro la *delinquenza*¹¹⁹.

Ogni punto veniva commentato e contestato dal Puglia, il quale evidenziava le inesattezze rilevate dal citato penalista. In primo luogo, riteneva che l'autonomia della scienza del diritto penale costituiva un principio ormai consolidato dell'indirizzo positivista, che era tornato sui suoi passi dopo una erronea impostazione risalente ai primi tempi, che era stata presto rinnegata a seguito della riconosciuta necessità razionale e pratica di non confondere il diritto penale con l'antropologia criminale e con la sociologia criminale¹²⁰. In ordine poi alla teoria del delinquente nato, evidenziò che nessuno aveva mai sostenuto che un individuo dovesse commettere delitti sol perché organicamente degenerato, ma, al contrario, era stato affermato che talune condizioni psico-organiche predispongono al delitto. Ed aggiunse che doveva ritenersi una esagerazione ritenere che le vere cause dei delitti dovessero ricercarsi nell'ambiente sociale¹²¹. L'ultimo rilievo rappresentava poi un argomento che trovava tutti d'accordo, in quanto si trattava di stabilire che la prevenzione dei delitti non poteva essere trascurata: solo però che tale oggetto di studio era di competenza del sociologo e non del criminalista¹²².

¹¹⁹ PUGLIA, *Condizioni attuali*, cit., pp. 669, 670, 717.

¹²⁰ Ivi, p. 669.

¹²¹ Ivi, p. 670.

¹²² Ivi, p. 717.

Tale sintesi consentiva all'Autore di ribadire l'infondatezza delle obiezioni critiche mosse dal Carnevale nel suo più recente intervento pubblicato su *Antologia giuridica*, nel quale aveva ribadito la necessità di riconoscere il bisogno di un nuovo indirizzo scientifico al fine di una ben diversa applicazione del metodo positivo allo studio della penalità, che avrebbe permesso di ottenere risultati molto diversi rispetto a quelli raggiunti dai seguaci della *Scuola positiva*. Su queste conclusioni, Puglia tornava ad affermare l'infondatezza di quelle critiche in considerazione della loro secondaria importanza. Ed infatti, esse non toccavano nessuno dei principi fondamentali come l'individuazione del fine della punizione nella difesa dell'ordine giuridico; lo studio delle cause della delinquenza suddivise in fisiche, sociali e antropologiche; la classificazione dei tipi criminali e la conseguente differente repressione per qualità e durata. Mentre doveva ritenersi di secondaria importanza la distinzione dei delinquenti in un numero maggiore o minore di classi o la maggiore o minore influenza che il fattore sociale esercitava sul delitto.

Oltre che alle teorie del Carnevale, Puglia rivolgeva lo sguardo anche a quelle degli altri «propugnatori» di una terza scuola, fra i quali includeva Tarde, Alimena e Pugliese. Il primo, benchè avesse mosso non pochi dubbi sui caratteri antropologici dei delinquenti, non negava l'esistenza del tipo criminale, pur osservando che non bisognava distinguere questo tipo dall'uomo normale, ma dall'uomo colto e dall'uomo virtuoso. In sostanza, Egli ammetteva che il tipo criminale fosse un tipo professionale, a cui solo il genere di vita e l'ambiente attribuivano caratteri particolari, dai quali non poteva dedursi la natura della delinquenza. Con riferimento alla penalità, il giurista francese osservava che l'azione delittuosa, come ogni altra azione commessa in società, fosse il risultato della combinazione di due fattori, del carattere e dell'ambiente sociale; che l'azione dell'individuo fosse singolare, unica in sè; che la responsabilità andava sempre più individualizzandosi e che lo sviluppo dell'antropologia criminale avrebbe consentito di applicare un trattamento speciale per ciascun delinquente¹²³. Da tali teorie emergeva che i principi affermati dal Tarde non fossero in contraddizione con i cardini della scienza criminale positiva, in considera-

¹²³ Ivi, p. 721. I riferimenti di Puglia sono a G. TARDE, *La criminalité comparée*, Alcan, Paris 1886; ID., *La philosophie pénale*, Cujas, Paris 1890. Cfr. M. BORLANDI, *Tarde et les criminologues italiens de son temps (à partir de sa correspondance inédite ou retrouvée)*, in *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, 2, n. 3 (2000), pp. 7-56.

zione del fatto che l'Autore francese non negava che i delinquenti presentassero caratteri particolari (pur affermando che non era possibile indurre il carattere della delinquenza e che questi caratteri fossero il risultato dell'ambiente sociale nel quale il delinquente aveva vissuto) e che riconosceva i vantaggi dei progressi dell'antropologia criminale che avrebbero consentito di applicare per ciascun delinquente il trattamento più conforme alla sua indole¹²⁴.

Puglia passava poi ad esaminare la figura dell'avvocato Pugliese, che fin dal 1883 aveva accettato le dottrine fondamentali della nuova scuola allora nascente, senza mai discostarsi da essa, per cui non comprendeva la ragione per la quale egli potesse essere un sostenitore del nuovo indirizzo critico. Ed ancora l'Alimena, il quale sembrava essersi allontanarsi dalla nuova scuola «per malintesi», avendo dichiarato che le ragioni del suo distacco fossero dovute al fatto che il diritto penale non doveva essere confuso con la sociologia criminale; che la penalità dovesse avere di mira il delitto e non il delinquente, pur attuandosi l'individualizzazione della pena; che la valutazione del tipo criminale dovesse venire dopo quella del tipo onesto; che la genesi della criminalità fosse principalmente il risultato di cause sociali molto complesse¹²⁵. Le teorie proposte dall'Alimena, su cui il Puglia era già intervenuto in una pungente recensione edita nella rivista napoletana *L'Anomalo*¹²⁶, venivano ritenute infondate o comunque insufficienti a distruggere i principi fondamentali della *Scuola positiva*¹²⁷. In particolare, l'Autore si soffermava sulla critica mossa dal giurista calabrese relativa all'oggetto della pena che andava rivolto al delitto e non al delinquente. Tale teoria presentava molti punti deboli, in quanto Alimena non aveva mai negato che il delitto spesso avesse natura morbosa, ma si era limitato a

¹²⁴ PUGLIA, *Condizioni attuali*, cit., p. 721.

¹²⁵ Ivi, p. 722. Il riferimento è ad ALIMENA, *Naturalismo critico*.

¹²⁶ F. PUGLIA, *Naturalismo critico e diritto penale*, in *L'Anomalo* IV (1892), pp. 33-45. Sulla rivista *L'Anomalo*, fondata e diretta a Napoli dal medico legale molisano Angelo Zuccarelli cfr. F. ROTONDO, *Angelo Zuccarelli e la rivista «L'Anomalo»*. *Una riflessione sull'antropologia criminale di fine Ottocento a Napoli*, in LACCHÈ, STRONATI (curr.), *Una tribuna per le scienze criminali*, cit., pp. 191-219.

¹²⁷ Nella citata recensione, Puglia aveva affermato di non comprendere in cosa consistesse il nuovo indirizzo filosofico, in considerazione della esistenza di soli due sistemi, il trascendentalismo e il naturalismo, i cui seguaci dichiaravano tutti di voler seguire l'indirizzo critico. Ciò significava che l'indirizzo critico non segnava una nuova fase evolutiva per un sistema filosofico particolare, qual'era il naturalismo, in quanto comune a tutti i sistemi filosofici. PUGLIA, *Naturalismo critico e diritto penale*, cit., pp. 33-34.

sostenere che nell'efficacia della legge penale bisognasse guardare a due momenti: uno verso colui che aveva già delinquito e l'altro verso coloro che avrebbero potuto delinquere; che la vera efficacia si verificava soltanto nel secondo momento e che quindi, se la penalità avesse avuto a base il delinquente e non delitto, sarebbe stata efficace contro coloro che avevano delinquito, ma inefficace come forza di determinismo sociale. Pertanto, l'oggetto della penalità doveva necessariamente riguardare sia il delitto che il delinquente e per aversi un sistema penale veramente scientifico occorre che si facesse non solo la classificazione dei delitti, ma anche quella dei delinquenti:

Ed invero non considerando il delinquente, come si potrebbe ottenere la maggior possibile tutela dell'ordine giuridico? E se non si tenesse in considerazione il delinquente, quale sarebbe la utilità pratica e teoretica dei risultati degli studi antropologici? A questo, crediamo, non abbia posto mente il professor Alimena, ed infatti non dice egli chiaramente che cosa ne pensi della importanza degli studi antropologici. Onde possiamo dire, che la maggior parte delle ragioni, per le quali egli crede doversi allontanare dalla scuola positiva, sono infondate; e che solo quando egli manifesterà la sua opinione sull'importanza dell'antropologia criminale, potrà giudicarsi a quale scuola egli appartenga. È facile intanto vedere, che se egli negherà la importanza di essa, non potrà neppure professarsi un sostenitore del positivismo critico, perché il diritto penale veramente scientifico ha per fondamento anco i risultati degli studi antropologici¹²⁸.

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, Puglia insisteva nel dimostrare l'impossibilità di ammettere l'esistenza di una terza scuola di diritto criminale o di una nuova tendenza nelle discipline criminali,

¹²⁸ PUGLIA, *Condizioni attuali*, cit., p. 723. L'Autore sarebbe tornato nuovamente sull'argomento nel 1893 con un articolo intitolato *Carattere obiettivo del diritto di reprimere*, pubblicato nell'*Archivio di psichiatria*, nel quale affrontava il problema dell'oggetto del magistero punitivo che i criminalisti metafisici ed alcuni positivisti «che si professano sostenitori di un criticismo» individuavano nel delitto e non nel delinquente, come invece professato dalla scuola antropologica. Passava, quindi, in rassegna le principali ragioni addotte a sostegno di quella critica, riassumibili nei motivi della prevenzione generale e speciale cui avrebbe dovuto essere rivolta l'efficacia della legge penale. E argomentava la opposta teoria elaborata dalla Scuola positiva che aveva dimostrato la necessità di tenere in considerazione il delinquente ai fini della tutela sociale. F. PUGLIA, *Carattere obiettivo del diritto di reprimere*, in *Archivio di psichiatria*, vol. XIV (1893), pp. 241-9.

sulla base della considerazione secondo cui fossero possibili soltanto due scuole, quella positiva e quella classica. Invece, la tendenza critica si trovava tanto nell'una che nell'altra scuola e la divergenza di opinioni su alcuni argomenti non poteva essere ragione sufficiente per creare altri sistemi, ma poteva soltanto generare confusione.

Intanto Carnevale non si era certo lasciato intimidire dalle critiche provenienti dai positivisti e aveva continuato imperterrito a portare avanti il suo progetto: il 12 maggio del 1892, infatti, invitato da Luigi Sampolo, presidente della società scientifica *Il Circolo Giuridico* di Palermo¹²⁹, tenne in quella sede una conferenza sul tema *Delusioni e speranze nella scienza criminale* (poi pubblicata sulla omonima rivista¹³⁰) che fu accolta con grande favore¹³¹. In essa, l'Autore ripercorse i fasti della scuola classica e i proseliti raccolti dalla novità del metodo positivo, che invocava l'alleanza del diritto punitivo con le scienze naturali. Benchè però il tentativo proposto da Lombroso e Ferri sembrò destinato a nobile fortuna in Italia e all'estero, in quanto prometteva di svolgere un'azione scientifica capace di abbassare il livello della criminalità, si rivelò ben presto una «vera delusione scientifica»¹³². Essi, infatti, non riuscirono nell'intento e i loro sforzi si rivelarono un insuccesso a causa di un «capitale errore filosofico» connesso ad una visione fatalista della «naturalità» dei fenomeni sociali, che determinava placida rassegnazione verso tutte le ingiustizie ed i mali e che portava a ritenere inefficace il potere dell'azione educativa rispetto alla «ferrea legge dell'eredità naturale»¹³³. Quindi, il vizio principale di quelle teo-

¹²⁹ Il *Circolo giuridico* fu una società scientifica costituita da Luigi Sampolo (Palermo, 1825 – ivi, 1905) con l'intento di creare un luogo d'incontro tra la scuola e il foro. L'omonima rivista di legislazione giurisprudenza fu fondata nel 1870 con lo scopo di promuovere ed estendere la cultura delle scienze giuridiche e politico sociali. La rivista ospitava monografie e saggi che rispecchiavano l'evoluzione del dibattito giuridico sviluppatosi in ambiente siciliano dall'unificazione legislativa in poi. A. COCCHIARA, s.v. «Sampolo, Luigi», in *DBGI*, II, cit., pp. 1780-1.

¹³⁰ E. CARNEVALE, *Delusioni e speranze nella scienza criminale*, in *Il circolo giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza*, 23 (1892), pp. 113-125. Editato anche in forma di autonomo opuscolo in Palermo nel 1892, pp. 3-15.

¹³¹ Ivi, p. 3 nt. 1.

¹³² Ivi, p. 11.

¹³³ Ivi, p. 9: «Problema d'interesse capitale è quello dell'efficacia dell'educazione, perché si tratta di sapere quanto, in rapporto al tempo, è possibile preparare gli uomini ad un ordine di vita migliore, e perché, essendo il ministero educativo l'ufficio forse più importante delle leggi e in genere degli ordinamenti politici, sebbene anche il più

rie – ormai avvertito da molti – veniva individuato nel fatto di aver dato un peso eccessivo ai fattori fisici ed antropologici, rispetto a quelli sociali, che venivano posti dal Carnevale a fondamento di «una nuova scuola nella nostra scienza»¹³⁴.

7. *La Terza Scuola e la scienza criminalistica europea*

Il giudizio negativo espresso dai più tenaci seguaci della *Scuola positiva*, come Lombroso, Ferri e Puglia, fu compensato dagli apprezzamenti provenienti da parte di altri giuristi europei, i quali riconobbero non pochi meriti all'opera dei promotori della *Terza scuola*, le cui idee – riassunte da Ernst Rosenfeld nella reazione contro l'antropologia e nell'enfasi della sociologia¹³⁵ – risultavano vicine alla spinta sociologica assunta dall'*Associazione Penale Internazionale* ed avrebbero potuto risolvere i conflitti esistenti tra le posizioni più estreme nell'ambito del *Terzo Congresso di Antropologia Criminale* che si sarebbe svolto a Bruxelles nell'agosto del 1892¹³⁶.

I termini del dibattito sviluppatosi in Italia, costellato di puntuali riferimenti a tutti gli interventi pubblicati sulla proposta formulata da Carnevale e Alimena e dagli orientamenti dei diversi giuristi che potevano dirsi più o meno affini a quel movimento, furono infatti ricostruiti con particolare dovizia dai penalisti stranieri, i quali non mancarono di esprimere il loro giudizio positivo in merito. Così Gabriel Tarde, il quale auspicò il successo di questo nuovo indirizzo, pur suggerendo di non soffermarsi su polemiche inutili quali l'esistenza o meno di una terza scuola¹³⁷. E ancora Alfred Gautier, professore di diritto penale

mediato e indiretto e quindi meno visibile, si viene a sapere così in che misura si debba contare su questi per il progresso della società».

¹³⁴ Ivi, p. 10.

¹³⁵ ROSENFELD, *Die Dritte Schule*, cit., p. 9.

¹³⁶ Ivi, p. 4: «Ein aktuelles Interesse knüpft sich an die inneritalische Bewegung aus doppeltem Grunde. Wir stehen in den Tagen des dritten kriminalanthropologischen Kongresses (August 1892 in Brüssel), wo man sich vielleicht den Anschauungen der terza scuola nähern wird. Und zweitens findet die kräftige Betonung des soziologischen Elementes einen Widerhall bei der Internationalen kriminalistischen Vereinigung».

¹³⁷ TARDE, *Une nouvelle école italienne*, cit., p. 211: «Est-il nécessaire d'ajouter que nous souhaitons le succès et aussi, et surtout, le développement de leur point de vue? Je me permets de leur donner un conseil: qu'ils ne s'attardent pas en polémiques

all'Università di Ginevra descrisse l'ambizioso ed audace progetto del collega italiano¹³⁸, a cui riconobbe il merito di aver basato le sue teorie quasi esclusivamente sulle cause sociali del delitto, anche se il suo programma non brillasse per ampiezza e precisione, trattandosi di un sistema ancora incompleto. Si soffermò poi sulla reazione dei positivisti che lo accusarono di diserzione per aver provocato uno scisma all'interno della loro scuola¹³⁹, entro la quale vi erano, in realtà, dissensi e divergenze, sintomo di debolezza e disgregazione¹⁴⁰. Riferì inoltre di essere stato particolarmente colpito dalla quasi perfetta conformità del pensiero del Carnevale allo statuto dell'*Unione internazionale di diritto penale*, del quale il giurista italiano incarnava senza dubbio «ce que l'on pourrait appeler le tempérament moyen de cette Union», con riferimento alla missione del diritto penale nella lotta contro il fenomeno sociale della criminalità¹⁴¹. Il «soziale Gesichtspunkt» costituiva quindi – anche nella analitica ricostruzione offerta dal Rosenfeld – l'aspetto più peculiare della *Terza scuola*¹⁴², il cui nucleo di idee risultava comune al movimento di riforma che aveva coinvolto la penalistica europea negli ultimi anni¹⁴³. E questa rappresentava la ragione principale del consenso riscosso tra i penalisti europei delle proposte formulate dai due «inteligentes y activos criminalistas italianos» che – osservava Manuel Torres Campos, esponente della «Escuela espiritualista» – risultavano degne di molta considerazione soprattutto «después del Congreso de Paris y del establecimiento de la Unión internacional

inutiles sur le point de savoir si c'est bien une troisième école qui vient de pousser sur la féconde terre italienne, ou seulement un nouveau rejeton de la *nuova scuola*».

¹³⁸ GAUTIER, *Une troisième école*, cit., p. 57: «Au premier abord, ce titre paraît un peu ambitieux, un peu hors de proportion avec l'importance même du travail; prétendre développer les principes d'une école nouvelle dans une brochure de moins de vingt pages, il faut pour cela serait-on tenté de se dire, toute l'audace de la jeunesse».

¹³⁹ Ivi, p. 62: «Cet accueil ne pouvait guère être que défavorable; donnant le signal d'une défection, d'un schisme dans les rangs des positivistes, l'auteur devait s'attendre à être traité, par les coryphées actuel de cette école, de trouble-fête et de transfuge».

¹⁴⁰ Ivi, p. 64.

¹⁴¹ Ivi, p. 65: «Quand nos statuts définissent la mission du droit pénal comme la lutte contre le phénomène social de la criminalité, quand ils ajoutent que la peine ne doit pas être isolée des autres remèdes sociaux, ni faire oublier les mesures préventives, il semblerait presque que ce soit M. Carnevale qui les ait rédigés!».

¹⁴² ROSENFELD, *Die dritte Schule*, cit., p. 29: «Es ist also auch hier wieder der der "dritten Schule" eigentümliche soziale Gesichtspunkt, der den Ausschlag gibt».

¹⁴³ Ivi, p. 39.

de Derecho penal, consecuencia de las exageraciones observadas por los mismos antropólogos en la escuela de Lombroso»¹⁴⁴.

Grazie al giudizio di favore espresso dal professore spagnolo, la *Terza scuola* avrebbe avuto eco anche in America latina, dove nel 1892 il giurista venezuelano Francisco Ochoa nell'occuparsi della scuola penale antropologica, avrebbe salutato con entusiasmo questa nuova tendenza, che prometteva grandi benefici per la scienza penalistica¹⁴⁵. E in Brasile, dove Clovis Bevilacqua dalle pagine della *Revista academica da Faculdade de Dereito do Recife* espresse già nel 1891 (prima ancora di Torres Campos) il suo vivo compiacimento verso quel nuovo indirizzo, criticando la modesta intenzione del Carnevale che non aveva inteso formulare un programma completo (che avrebbe meritato un volume solido piuttosto che un opuscolo di poche pagine), ma soltanto attirare l'attenzione su questo nuovo indirizzo, nella convinzione che avrebbe dominato in futuro il panorama della scienza criminalistica. La dichiarata simpatia per le idee proposte dal collega siciliano inducevano il giurista brasiliano a richiedere un lavoro più sviluppato sull'argomento, che avrebbe consentito di raccordare tutti i punti di contatto tra i dissidenti della scuola positiva che, giorno dopo giorno, si facevano sempre più numerosi¹⁴⁶.

¹⁴⁴ TORRES CAMPOS, *Una nueva escuela penal*, cit., pp. 37-8. Secondo l'Autore, la nuova scuola costituiva una «necesidad que se impone» per porre rimedio alle esagerazioni degli antropologi della scuola di Lombroso. Dichiarava però di non condividere la negazione del libero arbitrio prospettata dalla terza scuola, in quanto contrario alle teorie della corrente spiritualista: «Hay espiritualistas, entre los cuales me cuento, que non son opuestos a los progresos legittimo y a las verdades solidamente demostradas por el método experimental, y, por tanto, que podrian formar parte también de la novísima escuela. Acéptese un amplio programa que solo admita hechos y generalizaciones verdaderamente demostrados, y podrán contribuir, manteniendo sus convicciones, a los adelantos futuros».

¹⁴⁵ F. OCHOA, *La Escuela Penal Antropológica*, in *Estudios Jurídicos*, Gutemberg, Maracaibo 1892 (pubblicato anche in ID., *Estudios sobre la escuela penal antropológica*, Americana, Maracaibo 1899, pp. 1-31): «Ella surgirá de ese concurso de investigaciones y estudios que se practican en la gran revolución que se está operando en el campo de la ciencia penal, y no se inspirará seguramente en ese determinismo fatal é inflexible que proclama la escuela antropológica, sino que, cualesquiera que sean los límites que se señalen al libre albedrío, habrá de tomar como base el elemento subjetivo y buscar la noción de la imputabilidad en la intención del agente, en la conciencia con que él haya ejecutado el hecho punible».

¹⁴⁶ BEVILACQUA, *Una terza scuola di diritto penale*, cit., p. 178-180.

L'eco della *Terza scuola* si espanse anche in Russia, dove Antoine Wulffert, professore di diritto penale all'università di Jaroslaw, dedicò un volume alla *Scuola antropologica positiva* in Italia (in lingua russa)¹⁴⁷, nel quale (nel secondo volume edito nel 1893) definì il nuovo indirizzo proposto una rinnovazione della *Scuola classica* italiana di Beccaria e Carmignani. In particolare, riconobbe all'Alimena il grande merito di aver dimostrato in modo esatto la posizione autonoma ed indipendente della scienza e della legislazione penale rispetto alla sociologia criminale, la cui idea era completamente assente nella scuola di Lombroso. E tale idea risultava ripresa anche dal Carnevale tra le tesi fondamentali del suo opuscolo, la prima delle quali affermava la natura autonoma del diritto penale in virtù della qualità specifica della pena come male sensibile, capace di agire sulla volontà con l'esempio della pena. In sintesi, anche il giurista russo aveva espresso un giudizio di favore verso le teorie dei due autori italiani, i quali avevano introdotto una razionale delimitazione tra le varie discipline risalenti a finalità più generali e più ampie della pena; avevano ripristinato le basi del diritto penale sulla natura razionale e sociale dell'uomo e rivendicato il suo posto nell'elemento strettamente giuridico, che era stato espulso dal diritto penale in alcune opere contemporanee¹⁴⁸.

La lucida ricostruzione del Wulffert spiegava le ragioni del consenso riscosso all'estero delle teorie di Alimena e Carnevale, che avevano saputo cogliere e sintetizzare la nuova prospettiva della penalistica internazionale rivolta ad autonomizzare il diritto penale rispetto alle altre scienze e a temperare la rigidità della *Scuola positiva*¹⁴⁹. Il terzo *Con-*

¹⁴⁷ A. WULFFERT, *La scuola antropologico-positiva di diritto penale in Italia. Uno studio critico* (in lingua russa), Isleneva, Jaroslaw, vol I, 1887 e vol. II, Falk, Jaroslaw 1893 (A. VUL'FERT, *Antropologo-pozitivnaja shkola ugolovnogo prava v Italii. Kritičeskoe issledovanie*, Jaroslavl', vol 1, Tipografija V. V. Islen'eva, 1887 e vol. 2, Tipografija M.X. Fal'k, 1893).

¹⁴⁸ WULFFERT, *L'anthropologie criminelle en Italie*, cit., p. 130: «Enfin, en résumant mes opinions sur les deux auteurs italiens j'affirme «qu'ils introduisent une délimitation rationnelle entre les diverses disciplines qu'ils remontent à des fins plus générales et plus larges de la pénalité, qu'ils rétablissent les fondements du droit pénal sur la base de la nature rationnelle et sociale de l'homme et revendiquent sa place à l'élément strictement juridique, qui a été expulsé du droit pénal, comme l'âme humaine de la psychologie dans certains travaux contemporains». Cfr. WULFFERT, *La scuola antropologico-positiva*, cit., vol. II, p. 563.

¹⁴⁹ In questo senso vedi R. ESCOBAR CERDA, *Disertación sobre la ciencia penal. Especialmente sobre las teorías de Lombroso*, in *Revista Forense Chilena*, XIV (1900), p.

gresso internazionale di antropologia criminale, tenutosi a Bruxelles nell'agosto 1892 (al quale prese parte Bernardino Alimena, che all'epoca vantava la cattedra di diritto penale all'Università di Napoli) avrebbe posto in evidenza il fondamento sociologico di questo nuovo indirizzo, sancendo la fine della dottrina lombrosiana: in quella sede, infatti, la teoria del tipo criminale naufragò definitivamente ed acquistò nuova forza l'idea di una preminenza delle cause sociali nella genesi del delitto¹⁵⁰. In particolare, il dott. Jules Dallemagne, direttore del servizio delle autopsie degli ospedali di Bruxelles sostenne che le teorie anatomiche della scuola italiana fossero una cornice troppo angusta e che l'invenzione del «delinquente nato» fosse una «création prématurée, artificielle»¹⁵¹. I professori Houzé e Warnots dell'università di Bruxelles sostennero che il «delinquente nato» di Lombroso fosse una creazione ibrida e che la distinzione tra delinquenti e non delinquenti fosse arbitraria, perché l'onestà non poteva desumersi dal casellario giudiziale. Il giudice russo Jakrewski, procuratore generale a Kharkoff, affermò che la scuola italiana di antropologia criminale avesse ormai fatto il suo tempo; mentre Moritz Benedikt dell'università di Vienna negò che vi potesse essere un tipo criminale, affermando che le forme di degenerazione che si riscontrano nei delinquenti si trovavano anche in molti uomini normali¹⁵².

726 nt 23. Cfr. R. CARNEVALI, *La ciencia penal italiana y su influencia en Chile*, in *Política criminal*, n. 6 (2008), A4-6, pp. 1-19.

¹⁵⁰ *Actes du Troisième Congrès International d'Anthropologie Criminelle tenu a Bruxelles en Aout 1892 sous le haut patronage du Gouvernement*, Bruxelles, 1893; *Il III° Congresso internazionale di Antropologia criminale a Bruxelles*, in *Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza*, vol. XXXVII (1893), pp. 180-6.

¹⁵¹ Ivi, p. 181. Secondo Dallemagne, occorre tener conto delle influenze esterne e delle condizioni patologiche dell'individuo, in quanto il movente del crimine andava ricondotto esclusivamente ai bisogni dell'individuo, quali la nutrizione, riproduzione e l'avanzamento sociale. Tali osservazioni venivano contraddette dal dott. Cuyllits, medico-alienista esponente della società di medicina mentale belga, il quale confutava l'idea dell'influenza preponderante del bisogno di nutrizione sul delitto e rimproverava di aver trascurato il fattore essenziale della volontà morale. Il Dallemagne ribatteva le argomentazioni metafisiche del suo contraddittore e difendeva la teoria del bisogno con il diagramma di Ettore Denis, nel quale la curva del delitto risultava pressoché uguale a quella del grano. Da ultimo Dimitri Drill, avvocato e pubblicista moscovita, oppose a Dallemagne di aver troppo diminuito l'influenza dei fattori sociali.

¹⁵² Ivi, p. 183. Benedikt affermava di conoscere personalmente un'intera banda di briganti ungheresi, tutti perfetti gentiluomini ed eroi.

Ed ancora Von Liszt, soffermandosi sulla maggiore importanza dei fattori sociali piuttosto che di quelli antropologici nella produzione della criminalità, constatava che la scuola lombrosiana fosse ormai morta prematuramente, prima di aver raggiunto la maturità¹⁵³. Riconosceva poi il merito della «troisième école italienne» di aver sottolineato la predominanza dei fattori sociali, condivisi dall'Unione internazionale del diritto penale, che tuttavia non negava il valore ai fattori antropologici e biologici¹⁵⁴. Ma non riteneva però che questo indirizzo potesse costituire una nuova scuola, riconoscendo l'esistenza soltanto della scuola classica e della scuola positiva di sociologia criminale, che studiava la penalità secondo il metodo induttivo¹⁵⁵. Pur dichiarando di afferire a quest'ultima scuola, von Liszt riconosceva grande valore ai rappresentanti della *Scuola Classica*, le cui opinioni erano vicine a quelle da lui professate, tanto da considerarla una possibile alleata nello studio del diritto penale¹⁵⁶.

Della stessa opinione fu anche Gabriel Tarde, il quale pur non riconoscendo l'esistenza di una *Terza scuola* (la quale ripudiava i caratteri lombrosiani), ne ammirava la prudenza e la saggezza, manifestando le proprie lodi e simpatie in considerazione del suo fondamento sociologico:

Voilà deux caractères de la Terza Scuola, son positivisme, son déterminisme. Il y a un troisième caractère: elle est sociologique. C'est un caractère essentiel et positif, celui-là. Et en effet, Messieurs, si vous y réfléchissez...

¹⁵³ *Actes du Troisième Congrès International d'Anthropologie Criminelle*, cit., p. 333. *De l'importance respective des éléments sociaux et des éléments anthropologiques dans la détermination de la pénalité*. Relazione di M. von Liszt.

¹⁵⁴ Ivi, p. 334: «Ce que nous voulons, Mesdames et Messieurs, c'est étudier la criminalité dans l'ensemble de ses causes; ce que nous voulons, c'est étudier la pénalité dans ses effets sur la criminologie; ce que nous voulons, enfin, c'est que la législation pénale prenne les résultats de ses recherches comme base dans la lutte contre le crime».

¹⁵⁵ *Ibidem*: «Pour moi, il n'y a que deux écoles, et pas une troisième école; l'école de Lombroso est morte. Nous, Congrès d'anthropologie criminelle, nous représentons l'une de ces écoles, et nous pouvons l'appeler école positive de sociologie criminelle. C'est celle qui étudie la pénalité par la méthode inductive».

¹⁵⁶ Ivi, p. 335: «La seconde, c'est l'école classique de droit pénal. Il y a, Messieurs, parmi les partisans de cette école, des personnes d'une haute compétence, d'une grande valeur scientifique, dont les vues se rapprochent des nôtres et qui pourraient être nos alliées; elles pourraient nous aider dans nos études et, avec nous, faire l'application des résultats de ces études».

chissez, vous verrez que ce qui a manqué jusqu'ici à l'école classique et aussi à l'école anthropologique, c'est une sociologie¹⁵⁷.

Secondo Tarde, l'esclusivo fondamento sociologico se da un lato costituiva un merito, dall'altro rappresentava un errore di impostazione, in quanto lo studio del diritto penale non poteva prescindere dalla biologia. Quindi, la teoria di Alimena e Carnevale, secondo cui vi fosse una preponderanza dei fattori sociali su quelli fisiologici, risultava viziata nella forma, in quanto l'utilizzo del termine «preponderante» doveva ritenersi improprio e andava sostituito con «determinante» con riferimento all'azione delle cause sociali, in considerazione del fatto che quei due elementi si completavano reciprocamente¹⁵⁸.

Il rimprovero dell'esclusivo fondamento sociologico spinse Benedikt a tacciare i promotori della *Terza scuola* di marxismo, nell'idea che una rivoluzione sociale avrebbe abolito il crimine¹⁵⁹. Per queste ragioni prevalse l'idea che non si potesse preferire la *Terza scuola* a quella di Ferri e che sarebbe stato auspicabile cercare una linea di conciliazione e cooperazione tra la *Scuola antropologica* e quella *classica*, gettando un ponte fra questi due indirizzi che avrebbe consentito individuare punti di contatto verso un obiettivo comune: il miglioramento della società. Il Dr. Heger, professore di fisiologia all'università di Bruxelles, nella sintesi finale dei lavori congressuali ribadì questo concetto:

Ainsi, ce grand résultat a été obtenu : des barrières sont tombées, des hommes appartenant aux opinions les plus opposées ont décidé de marcher vers un but commun : l'amélioration de la société. Et, résultat non moins désirable, d'autres barrières ont été maintenues ou élevées, car on ne peut être l'allié de tout le monde. Ces barrières maintenues parce

¹⁵⁷ Ivi, p. 336.

¹⁵⁸ Ivi, p. 337.

¹⁵⁹ Ivi, p. 343: «La troisième école italienne est formée des partisans de Marx. L'erreur fatale du marxisme est l'idée qu'une révolution sociale abolira les crimes. Si cela était vrai, un congrès criminel n'aurait rien de mieux à faire qu'à se déclarer pour cette révolution. Aucun de nous n'y pense. Une telle révolution ne peut que très peu changer la nature des hommes, elle ne fera pas disparaître le dégoût du travail, le goût des trucs, les passions, etc., qui représentent les germes des crimes. Cette révolution ferait disparaître un grand nombre de faits criminels causés par la misère, mais, d'autre part, apparaîtraient sur la scène beaucoup de personnes qui, quoique prédisposées, sont protégées aujourd'hui contre de tels actes par leur position sociale aisée».

qu'on les reconnaît nécessaires, ce sont celles qui séparent le présent du passé, l'«École d'en arrière», comme le disait Benedikt dans son pittoresque langage, de l'«École d'en avant». Il n'y a pas de place ici pour les écoles intransigeantes, qui refusent d'avancer avec nous, qui refusent d'accepter au jour le jour les résultats précis de la science expérimentale: *nous ne faisons, nous ne ferons jamais aucune concessioni sur la méthode*¹⁶⁰.

8. L'epilogo della Terza scuola

Il giudizio complessivo che si andò radicanando alla fine dell'Ottocento fu quello di ritenere poco originali le teorie poste a fondamento del nuovo indirizzo proposto da Alimena e Carnevale. Nel 1898 l'avvocato madrilenno Constancio Bernaldo de Quiròs sostenne che la *Terza scuola* rappresentava un «movimiento de reflujo» che attenuava e trasformava i caratteri più peculiari della *Scuola positiva*, con l'intenzione di adattarli al sistema penale in vigore, senza che in esso fossero evidenziati grandi contrasti e dissonanze¹⁶¹. Mentre, nello stesso anno, il giurista francese Raymond Saleilles riconobbe agli esponenti di questa *école mixte* il merito, quantomeno, di aver rivendicato la funzione tradizionale di intimidazione e di prevenzione generale della pena¹⁶², rispondente al sentimento popolare di giustizia¹⁶³:

¹⁶⁰ Ivi, p. 475. *Compte rendu des travaux de la session, par M. Heger, vice-president.*

¹⁶¹ C.B. DE QUIRÒS, *Las nuevas teorías de la criminalidad*, Hijos de Reus, Madrid 1898, p. 225. Sull'Autore cfr. J. ALONSO BURGOS, *Marginalidad y delincuencia en la España de la Restauración (1875-1923). Una introducción a la obra de Constancio Bernaldo de Quiròs; estudio preliminar a Figuras delincuentes y Figuras delincuentes en el Quijote*, Acalà, Jaén 2008; G. HERREROS, *Semblanza de Bernaldo de Quiròs*, in *Revista Jurídica*, n. 64 (mayo 1904); L. JIMÉNEZ DE ASÚA, *La larga y ejemplar vida de Constancio Bernaldo de Quiròs. Estudio preliminar a El espartaquismo agrario andaluz*, Turner, Madrid 1974; AA.VV., *Estudios a la memoria de Don Constancio Bernaldo de Quiròs*, Botas, México 1960.

¹⁶² R. SALEILLES, *L'Individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale*, Alcan, Paris 1898, p. 114.

¹⁶³ Secondo Saleilles, la scuola intermedia avrebbe meritato più di ogni altra il nome di "scuola storica", oltre che quello di "scuola critica" che le si era già dato. L'attribuzione di questa denominazione sarebbe derivata dal fatto che la caratteristica della scuola storica era quella di seguire l'evoluzione delle idee e di accettarle, non certo senza critiche, ma in uno spirito di assoluta conformità tra il diritto che è nelle leggi e quello che è nella coscienza collettiva del popolo. Ivi, p. 114.

Il est donc inadmissible de ne pas tenir compte du sentiment populaire qui veut qu'une réprobation publique atteigne le crime, sentiment peut-être absolument injuste, si le crime est la résultante fatale du déterminisme universel, mais sentiment dont le droit pénal, tant qu'il en sera ainsi, devra se faire l'expression; sinon ce serait la moralité publique elle-même qui risquerait de sombrer tout entière; et ce serait un bien autre risque pour la sécurité sociale. Ce n'est pas à dire assurément que l'on ne puisse concevoir la possibilité d'une morale sociale indépendante de l'idée de liberté, base traditionnelle de l'idée de sanction; mais jusqu'alors cette conception est restée comme le privilège d'un petit cénacle de philosophes très délicats, d'une finesse d'analyse très pénétrante, d'une beauté d'âme toute particulière [...]¹⁶⁴.

A prescindere dai giudizi coevi espressi, deve ritenersi innegabile che le teorie propugnate da questi giuristi avrebbero contribuito allo sviluppo della scienza penalistica successiva. Il loro «eclettismo» avrebbe infatti dominato la scena della scienza penalistica agli inizi del nuovo secolo, mentre si affievoliva il dibattito fra *Scuola classica* e *Scuola positiva* ed emergeva l'indirizzo tecnico-giuridico di Arturo Rocco¹⁶⁵, verso il quale Carnevale non avrebbe risparmiato una severa invettiva, ritenendolo deficitario e fuori del tempo¹⁶⁶. In tale contesto, i postulati della *Terza scuola* relativi alle pene, all'imputabilità, alla pericolosità sociale ed alle misure di sicurezza si sarebbero affermati quali principi penalistici di senso comune, che avrebbero tro-

¹⁶⁴ Ivi, pp. 114-5. Sull'approccio storico-sociale di Saleilles cfr. F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, 44 (2015) t. I, p. 400.

¹⁶⁵ F. GRISPIGNI, *La odierna scienza criminale in Italia*, in *La Scuola positiva*, 8 (1909), pp. 269-271; F. DE LUCA, *Di alcuni principi fondamentali della criminologia nell'attuale momento storico*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1 (1912), pp. 705 ss.; E. ALTAVILLA, *Il primo convegno della società italiana di antropologia, sociologia e diritto criminale e la segregazione a tempo indeterminato*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1 (1915), pp. 81 ss.; G.B. DE MAURO, *L'indirizzo odierno degli studi di procedura penale e il nuovo codice italiano*, in *Rivista penale*, 77 (1913), pp. 329 ss.; M. FINZI, *Emanuele Carnevale e il problema metodologico del diritto penale*, in *Filangieri*, 43 (1918), pp. 1 ss. Cfr. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 574 ss.

¹⁶⁶ E. CARNEVALE, *Il perfezionamento del metodo giuridico e la concezione integrale del diritto criminale*, in *Rivista penale*, vol. LXXXIV (1916), pp. 501-517. Secondo l'Autore, le teorie propugnate da Rocco portavano ad una "disincarnazione" del diritto penale, in quanto lo allontanavano dalla realtà e dalla pratica, riducendo la scienza criminale ad un vuoto formalismo.

vato accoglimento nella c.d. *Scuola penale unitaria* di Guglielmo Sabatini¹⁶⁷ ed inciso sulla successiva codificazione italiana, anticipandone i contenuti¹⁶⁸.

Testimoni del loro valore furono i penalisti italiani che, alla morte di Alimena, intervenuta nel 1915, parteciparono il loro cordoglio nella *Rivista di diritto e procedura penale*¹⁶⁹. Tra questi, Enrico Altavilla, Mauro Angioni, Giulio Battaglini, Emanuele Carnevale, Ugo Conti, Alfredo de Marsico, Giovanni Battista de Mauro, Eugenio Florian, Vincenzo Manzini, Ambrogio Negri, Giulio Paoli, Alessandro Stoppato evidenziarono l'importanza dell'opera scientifica svolta dal collega prematuramente scomparso a soli 54 anni, che ebbe il pregio di rinnovare, rinfrescare ed approfondire tutti i problemi del diritto penale che andavano dal fondamento del diritto di punire a quelli sull'imputabilità, sul reato, sul delinquente, sul processo e sulla pena¹⁷⁰.

La dipartita dell'Alimena e il rinnovato apprezzamento delle sue teorie (che avevano visto aderire giuristi come Michele Angelo Vaccaro, Francesco Poletti, Giuseppe Alberto Pugliese, Filippo Turati¹⁷¹) spinsero Carnevale a pubblicare nel 1915 un saggio intitolato *La terza*

¹⁶⁷ Sulla *Scuola penale unitaria* fondata da Guglielmo Sabatini (Borgia, 1877 – Catania, 1949) cfr. L. LUCCHINI, *Una nuova «scuola» e una nuova Rivista*, in *Riv. pen.*, LIII (1927), vol. CV, fs. II, *Cronaca*, pp. 196-8; G. SABATINI, *Il programma della Scuola penale unitaria*, in *La scuola penale unitaria. Rivista critica internazionale di dottrina-giurisprudenza e legislazione*, 1927, pp. 2 ss.; ID., *Vecchie e nuove polemiche sull'indirizzo unitario*, ivi, 1930, pp. 3-6; GRAMATICA, *Principi di diritto penale soggettivo*, cit., p. 131 e 235; V. REINA, *Commemorazione accademica di Guglielmo Sabatini*, in *Arch. Pen.*, 1950, pp. 283-7; F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, Istituto per l'Enciclopedia italiana, Roma 2012; S. LO RUSSO, *Sabatini, Guglielmo*, in *DBGI*, 2, pp. 1762-3; P. GARFINKEL, *Criminal law in liberal and fascist Italy*, University press, Cambridge 2016, pp. 457-9. A proposito del nuovo indirizzo unitario, Carnevale ne rivendicava l'idea originaria. E. CARNEVALE, *Diritto criminale nel nuovo Codice Penale*, Tip. delle Mantellate, Roma 1931, p. 8 nt 3.

¹⁶⁸ Il riferimento è al progetto Ferri del 1921 ed al codice Rocco del 1933. Così VASSALLI, *Bernardino Alimena*, cit., p. 544. Secondo M. FINZI, *La raccolta degli scritti di Emanuele Carnevale*, in *L'Opera scientifica di Emanuele Carnevale nel diritto criminale*, vol. I, *La fase odierna*, Soc. ed. Foro It., Roma 1934, p. 28, il Codice italiano si avvicinava senza dubbio agli indirizzi intermedi, come appunto quello propugnato da Alimena e Carnevale.

¹⁶⁹ *Rivista di diritto e procedura penale*, vol. VI (1915), pp. 513-530.

¹⁷⁰ Ivi, p. 525.

¹⁷¹ ROSENFELD, *Die Dritte Schule*, cit., pp. 11 ss.

*scuola e la concezione unitaria nel diritto penale*¹⁷² che riprendeva le linee programmatiche proposte fin dal 1891 e dimostrava la lungimiranza dei principi da lui formulati¹⁷³, che sintetizzava nella concezione unitaria del diritto penale intesa quale unità del fenomeno delittuoso con gli altri fenomeni; unità della pena con gli altri mezzi di difesa; unità dell'elemento morale con l'elemento politico nella considerazione del delitto; collegamento del diritto criminale con gli altri rami del diritto, pur distinguendolo nel suo carattere proprio; unità del contenuto umano e sociale e della forma giuridica nello studio e nella trattazione del diritto criminale; unità dell'obiettivo e della vocazione del processo penale, di fronte al concetto dualistico del contrasto degli interessi della punizione dei rei e della tutela degli innocenti¹⁷⁴.

Il merito riconosciuto verso l'impegno scientifico del professore siciliano gli valse il tributo della società editrice *Il Foro Italiano* che nel 1934 promosse la pubblicazione di una raccolta in tre volumi dei suoi più importanti scritti, il primo dei quali contenne le testimonianze offerte dai penalisti Silvio Longhi, Marcello Finzi, Domenico Rende, Enrico Altavilla, Pasquale Arena, Gaetano Contursi Lisi, Giulio Battaglini, Arturo del Giudice, Adolfo Zerboglio, Enrico Romano-Di Falco, Nicola Palopoli, Francesco Cutinelli, Giuseppe Casalnuovo, Antonio Visco. Questi contributi consentivano di riconoscere gli importanti traguardi raggiunti dalla *Terza scuola*, che era riuscita a suscitare per lunghi anni un fecondo dibattito in Italia ed all'estero e che aveva contribuito a consolidare alcune idee fondamentali che sarebbero state recepite nel codice Rocco, quali la sua concezione unitaria del diritto penale, il principio della responsabilità morale, dell'efficacia della pena, dell'insufficienza della sola repressione e della necessità di altri mezzi difensivi, il rinvigorimento della repressione e la considerazione più alta degli interessi dello Stato e della società rispetto all'attività individuale¹⁷⁵. Infatti, come osservato dallo stesso Carnevale nel saggio *Diritto criminale unitario nel nuovo Codice Penale*, edito a Roma nel 1931, la codificazione criminale italiana aveva recepito la formula

¹⁷² E. CARNEVALE, «La terza scuola» e la concezione unitaria nel diritto criminale, in *Progresso del diritto criminale*, vol. VII, fasc. II (1915).

¹⁷³ Ivi, pp. 16-19, in nota.

¹⁷⁴ Ivi, pp. 6-7.

¹⁷⁵ Cfr. P. ARENA, *Emanuele Carnevale e la concezione integrale del diritto criminale*, in *L'Opera scientifica di Emanuele Carnevale nel diritto criminale*, cit., pp. 75-6; F. CUTINELLI, *Il pensiero giuridico di E. Carnevale*, ivi, p. 139.

dell'unità del diritto penale da lui propugnate¹⁷⁶, collegando i diversi istituti sostanzialmente e logicamente al centro originario della pena¹⁷⁷, oltre che accogliere il principio del fine etico-educativo, il canone della responsabilità morale, l'ispirazione umanitaria e la disciplina dell'emenda dei rei, dei quali si diceva precursore¹⁷⁸.

Concludendo, le teorie della *Terza scuola* assumono particolare significato ove si consideri l'epoca in cui Alimena e Carnevale ebbero il coraggio di farsi promotori di questo nuovo indirizzo, che voltava le spalle a quelli già esistenti e che avrebbe edificato le basi della penalistica moderna, fondata su una idea morale di responsabilità, sulla individualizzazione della pena, sulla adozione di misure di sicurezza da parte del giudice, sull'apertura del diritto penale agli apporti della psicologia e delle altre scienze¹⁷⁹.

¹⁷⁶ E. CARNEVALE, *Diritto criminale unitario nel nuovo codice penale. Contributo sistematico (Idee di ieri, di oggi, e di domani)*, Tip. delle Mantellate, Roma 1931, p. 10: «L'unità importa la *coordinazione* dei mezzi di lotta contro il reato in una unica sede, sotto l'angolo visuale di un unico intento e d'unica somma direttiva: perché e finché ciò è possibile, tenendo conto anche che esiste, nonostante le diversità, un centro comune con il quale quelli hanno contatti e nessi reali, non presupposti già arbitrariamente; e nella coordinazione, a fine che essa rimanga proprio tale quale la parola l'esprime e si abbia così un organismo più saldo e più efficace, mantenendo chiaramente la distinzione».

¹⁷⁷ Ivi, p. 12: «Si parla di *centro comune*. [...] Tale centro è la pena. Essa resta quella che è, nonostante questo punto omogeneo, ma è innegabile pure che la sua figura sorse in mezzo alle indicate aderenze, ed in mezzo ad esse si delinea completa».

¹⁷⁸ Ivi, p. 76: «Il nuovo Codice ha ripreso non maggior vigore ed ampiezza la battaglia per la emenda dei rei: ha messo in alto, assai in alto, questo computo, circondato dalla luce del Principio Morale. Di fronte a questo grande compito, non è esagerazione di ottimismo e di illusioni, non vi è esagerazione di scetticismo e di riserve: vi è la sicura pacata coscienza del dovere: vi è il presagio che non segna il tempo, non fissa e non conta le tappe, ma vede il cammino e la meta, e dice: «Questa è la verità e la luce, e questa trionferà»».

¹⁷⁹ VASSALLI, *Bernardino Alimena*, cit., p. 547-8. Secondo l'Autore, l'opera di Alimena si segnala anche per la aspirazione ad un metodo che non potrà non essere quello del penalista futuro: il ritorno a quella grande visione dei problemi penali che si concilia soltanto con un uso armonioso e ben coordinato delle varie nozioni fornite dalle scienze causali-esplicative, dalla storia e dalla legislazione comparata che conduce alla grande foce della politica criminale e della riforma della legislazione.